

CLVI.

TORNATA DI GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1892

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, risponde ad una interrogazione del deputato DI SANT'ONOFRIO circa il servizio postale marittimo fra la Sicilia e le isole Eolie.

GIANTURCO svolge una sua proposta di legge sulla ricerca della paternità.

INDELLI parla contro la proposta GIANTURCO ed il deputato FACHERIS fa alcune riserve in proposito.

ROSPIGLIOSI svolge una proposta di legge per l'aggregazione del comune di Sambuca Pistoiese al secondo mandamento di Pistoia.

CHIMURRI, ministro di grazia e giustizia, non si oppone alla presa in considerazione delle due proposte di legge.

Approvazione di un disegno di legge relativo alla vendita di boschi.

Discussione del disegno di legge sui *probi-ciri*.

PEGLIESE, QUINTIERI, TITTONI e FERRARI LUIGI prendono parte alla discussione.

Presidente comunica il risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze;

Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della ripa sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti.

Comunicasi una domanda d'interpellanza.

La seduta comincia alle 2.15 pomeridiane.

Quartieri, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4942. Filippo Romano, sindaco, ed altri molti cittadini di Assoro, fanno voti per la conservazione di quella pretura.

4943. La Deputazione provinciale di Catania fa voti che non venga approvato il disegno di legge relativo alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 272 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Orsini-Baroni, di giorni 10; Visocchi, di 3; Alessio Suardo, di 8. Per motivi di salute, gli onorevoli: Bonajuto, di giorni 8; Peyrot, di 8; Barazzuoli, di 10.

(Sono conceduti).

Giuramento del deputato Colocci.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Colocci, lo invito a giurare. (*Legge la formola*).

Colocci. Giuro.

Votazione a scrutinio segreto su tre disegni di legge ieri approvati per alzata e seduta.

Presidente. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge: Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra; Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce di Firenze; Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della ripa sinistra del fiume Ticino con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti.

Si faccia la chiama.

D'Ayala-Valva, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adami — Adamoli — Agnini — Amadei — Ambrosoli — Antonelli — Anzani — Arbib — Arcoleo — Arnaboldi — Arrivabene — Artom di Sant'Agnesa.

Barzilai — Basini — Beltrami — Beneventani — Berti Domenico — Bertolini — Bertollo — Bettòlo — Billia Paolo — Bucchialini — Bonacci — Bonacossa — Borgatta — Borromeo — Bovio — Branca — Brin — Broccoli — Brunicardi — Bufardecì — Butini.

Cadolini — Cagnola — Caldesi — Calvi — Cambray Digny — Cappelli — Carcano — Carezzi — Carmine — Cavalletto — Cavallini — Cavallotti — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chigi — Chimirri — Chinaglia — Cibrario — Colajanni — Colloci — Colombo — Colonna-Sciarra — Costa Alessandro — Cremonesi — Cucchi Francesco — Curioni.

Dal Verme — Damiani — Daneo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Bernardis — De Blasio Vincenzo — Del Balzo — Della Rocca — Delvecchio — Demaria — De Martino — De Puppi — De Riseis Giuseppe — De Zerbi — Di Blasio Scipione — Di Camporeale — Di Collobiano — Diligenti — Di Marzo — Di Rudini — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Ellena.

Fabrizj — Facheris — Fagioli — Fani — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Figlia — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Flaùti — Fornari — Franceschini — Franzì — Frascara — Fratti — Frola.

Gallavresi — Galli Roberto — Gallo Nicolò — Gamba — Garelli — Genala — Giampietro — Gianolio — Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giorgi — Grimaldi — Grippo — Guelpa — Guglielmi.

Indelli.

Lanzara — Lazzaro — Levi — Lovito — Lucca — Lucifero — Luzi — Luzzatti Luigi.

Maffei — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Martini Ferdinando — Martini Gio. Batta. — Materi — Maurigi — Maury — Mazzoni — Mel — Menotti — Mestica — Miceli — Mocenni — Modestino — Montagna — Monticelli — Mordini — Morin.

Narducci — Nicotera — Nocito.

Odescalchi — Omodei.

Paita — Pantano — Parpaglia — Pascolato — Passerini — Patrizi — Pellegrini — Peloux — Perrone — Petroni Gian Domenico — Picardi — Piccolo-Cupani — Pignatelli Alfonso — Pinchia — Plebano — Ponti — Puccini — Pugliese — Pullè.

Quartieri — Quintieri.

Rava — Ricci — Rizzo — Rolandi — Romanin Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Rubini.

Sacchetti — Salandra — Sampieri — Sani Giacomo — Santini — Saporito — Sella — Serra — Simonelli — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Stanga — Stelluti Scala — Strani — Suardi Gianforte — Summonte.

Tabacchi — Tacconi — Tittoni — Toaldi — Tomassi — Torelli — Torraca — Torrigiani — Tortarolo — Treves — Tripepi — Turbiglio Giorgio.

Vacchelli — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vetroni — Vollarò Saverio.

Zainy — Zanolini — Zappi — Zeppa — Zucconi.

Sono in congedo:

Badini — Baratieri — Bastogi — Berio — Bianchi.

Calpini — Calvanese — Capoduro — Carnazza-Amari — Castelli — Cavalieri — Corvetto.

D'Adda — De Riseis Luigi.

Ercole.

Fede — Ferri — Fortunato — Franchetti. Ginori — Guglielmi.

Luzzati Ippolito.

Maluta — Mariotti Ruggero — Marzin — Maurogordato — Merzario — Mirabelli. Pandolfi — Patamia — Penserini — Poggi — Polvere.

Rocco.

Testasecca.

Vendramini — Villa — Vollarò-De Lieto Roberto.

Zuccaro-Floresta.

Sono ammalati:

Billi Pasquale.

Capilupi — Cavalli — Cipelli — Cittadella — Clementini — Compans — Coppino.

De Murtas — Di San Donato — Donati. Ferrari-Corbelli.

Gagliardo — Galimberti — Gentili —
Giovannelli — Grassi Paolo — Grossi.

Imbriani-Poerio.

Jannuzzi.

Lorenzini — Luciani — Lugli.

Maffi — Marselli — Martelli — Massabò
— Mezzacapo — Minelli — Molmenti.

Panattoni — Papadopoli — Piccaroli —
Pompilj.

Rampoldi — Romano — Rossi Rodolfo.

Sani Severino — Seismit-Doda — Severi
— Siacci.

Tenani — Trompeo.

È in missione;

Gandolfi.

Presidente. Si lasceranno aperte le urne.

Interrogazioni.

Presidente. Procederemo nell'ordine del giorno. Vi ha una interrogazione dell'onorevole Di Sant'Onofrio al ministro delle poste e dei telegrafi « sui modi coi quali intende eseguire l'ordine del giorno approvato nella tornata del 22 dicembre ultimo, per migliorare il servizio postale marittimo fra la Sicilia e le isole Eolie danneggiato dalla recente legge di proroga delle Convenzioni marittime. »

L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ha facoltà di parlare.

Branca, ministro ad interim delle poste e dei telegrafi. L'onorevole Di Sant'Onofrio presentò, quando furono discusse le convenzioni di proroga dei servizi marittimi un ordine del giorno, da me accettato, perchè fosse migliorato il servizio postale marittimo delle isole Eolie. Ma egli stesso ebbe la precauzione di dire: « Senza aumento della spesa ordinaria. » Ora, dopo quell'ordine del giorno, io ho tentato ogni specie di pratiche; ho cercato di mettere d'accordo la Società di navigazione generale colla Società siciliana, perchè l'una cedesse il servizio all'altra durante il semestre in corso. Ma visto che non era possibile addivenire a tale cessione, manifestai alla Società siciliana che ero disposto a darle un sussidio perchè continuasse nel detto semestre a mantenere le due corse settimanali con Milazzo e Lipari, che esercitò liberamente fino al 31 dicembre u. s. Ma qui sorsero delle pretese eccessive, inquantochè la Società domandò un sussidio di 2,500

lire al mese, per un traffico di circa *quattrocento* lire. Si domandava quindi un sussidio cinque volte maggiore all'entità del traffico stesso.

Io quindi non potei accettare le proposte della Società, e ciò mi è dispiaciuto, perchè, per quanto quel traffico di piccolissima importanza, trattandosi di isole che non hanno altre comunicazioni che quelle della Navigazione generale, che eseguisce soltanto due corse alla settimana, credo che sarebbe stata opera di buona amministrazione provvedendo in qualche modo a migliorare queste comunicazioni. Ma nei limiti del bilancio io non potevo sovvenzionare nella misura richiesta i detti servizi, poichè all'ordine del giorno dell'onorevole Di Sant'Onofrio io dovevo far precedere i provvedimenti accettati coll'articolo aggiuntivo al disegno di legge circa le linee di Calabria ed il servizio della Sardegna occidentale.

Ora, in Senato mi si domandarono dichiarazioni esplicite sulla spesa che a questo proposito avrei incontrato, ed io ho dovuto assicurare che senza presentare uno speciale disegno di legge avrei provveduto alla spesa con un'economia corrispondente. Ma, rispetto a quest'ordine del giorno, siccome non aveva disponibili i mezzi necessari a soddisfare la domanda della Società Siciliana, io, nonostante la buona volontà di aderire al voto manifestato, mi sono trovato per questa parte nella impossibilità di farlo, mentre dall'altro canto andò fallito, come dissi, il tentativo con la Navigazione Generale Italiana per la cessione del proprio servizio alla Società Siciliana.

Presidente. L'onorevole Di Sant'Onofrio ha facoltà di parlare.

Di Sant'Onofrio. Comincio col ringraziare l'onorevole ministro della risposta favoritami, ma pur troppo non posso dichiararmene soddisfatto. Devo ricordare al ministro ed alla Camera che le condizioni delle isole Eolie vengono ad essere gravemente peggiorate della recente legge di proroga; imperocchè con le nuove convenzioni definitive, che per circostanze indipendenti non furono approvate in tempo, esse isole avrebbero avuto un servizio soddisfacente sotto tutti i rispetti, cioè viaggio giornaliero Milazzo-Lipari-Salina, e viaggio settimanale circolare.

Io anzi colgo questa occasione, facendo una parentesi, per rivolgere una calda preghiera al nostro illustre presidente, perchè voglia trovar modo di far discutere al più presto la legge sulle convenzioni definitive;

la quale pende innanzi alla Camera fino dal mese di giugno dell'anno passato. Non possiamo e non dobbiamo andare avanti con delle semplici proroghe in materia di tanta importanza e quindi rinnovando il mio caldo appello al nostro presidente, per sollecitare l'opera del Governo e della Commissione parlamentare, chiudo la mia parentesi e ritorno alla questione presente delle isole Eolie. Debbo quindi ricordare inoltre che fino dal 30 dicembre queste, oltre del servizio bisettimanale della Navigazione Generale, ne avevano un altro esercitato dalla Società *siciliana* Milazzo-Lipari-Salina.

Il ministro dice che non era un servizio remuneratore.

Devo a questo proposito osservare che esso avea un carattere più postale che commerciale, e naturalmente le merci ed i passeggeri preferivano la linea diretta di Salina-Lipari-Messina. Ciò spiega in parte la deficienza degli introiti su quella linea. Ma credo sapere che dalle 2,500 lire mensili domandate originariamente, la Società *siciliana* sia venuta a pretese molto più modeste, contentandosi di lire 8,000.

Quindi io credo che trattandosi d'una differenza di sole 2,000 lire, queste isole meriterebbero una speciale considerazione, massime quando si pensi che per esse lo Stato non spende nulla. Dovevano per legge avere un porto di rifugio, indispensabile per la navigazione e lo si è rinviato per ragioni di economia alle calende greche; è vero che abbiamo un servizio completo di cavi telegrafici, ma questi servono per i semafori dello Stato ed appartengono quindi alla difesa marittima del paese.

Dunque tutto quel che spende lo Stato per queste isole si limita unicamente al servizio postale e su esso si lesina? Credo quindi che due o tre mila lire di più non manderebbero in rovina l'Italia, massime trattandosi di contrade fertili, ricche e così benemerite della patria.

Debbo poi far rilevare un'altra circostanza.

Ritengo che quando si è stipulata l'ultima proroga si sarebbe potuto ottenere delle condizioni migliori. La Navigazione generale esige un canone rilevante, giacchè paghiamo nientemeno che 19 lire a lega marittima, mentre con le nuove convenzioni questo canone vien ridotto a 7 lire e 60 centesimi solamente. E notate che la Navigazione generale prende

19 lire a lega marittima come per le linee principali, ma viceversa alle Eolie destina i più cattivi vapori, il materiale peggiore, tanto che appena vi è un po' di mare si sospendono gli approdi, come ultimamente si verificò con grave scandalo a Salina. Nientemeno che vi hanno destinata la *Sardegna*, che è il più vecchio vapore non solo della Navigazione generale ma della marina italiana.

Dunque questa Società che ha sovvenzioni altissime e materiale scadentissimo avrebbe potuto in questa circostanza mostrarsi un poco più arrendevole; spero quindi che l'onorevole ministro vorrà fare nuove pratiche per attuare un servizio migliore, perchè non c'è ragione che si paghino sovvenzioni così alte per fare un servizio così deficiente. Ringrazio ancora una volta l'onorevole ministro delle sue parole, e nutro speranza che sia possibile di ottenere un miglioramento, facendo appello al suo sottile ingegno perchè trovi modo di reintegrare due o tre mila lire, perchè tutta la differenza consiste in questa piccola somma, giustizia volendo che queste isole le quali hanno un'importanza non indifferente, abbiano un servizio rispondente alla progredita civiltà loro.

Presidente. L'onorevole Di Sant'Onofrio ha fatto sollecitazioni perchè sia presto posto in discussione il disegno di legge sulle Convenzioni marittime.

Essendo assente il relatore, onorevole Cocco-Ortu, assicuro che rinoverò le sollecitazioni che gli ho già fatte perchè si affretti a presentare la relazione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Branca, ministro dei lavori pubblici. Da mia parte dichiaro all'onorevole Di Sant'Onofrio che il Governo ha preparato il materiale per rispondere ai quesiti mossigli dalla Commissione che deve riferire sulle Convenzioni marittime; onde ritengo che la Commissione sarà in grado, in breve, di poter riferire.

Ritornando all'interrogazione, debbo avvertire che la maggiore spesa che occorrerebbe ascenderebbe a 2500 lire mensili, e che io non ho margine nel bilancio per far fronte a questa spesa.

Rispetto poi al materiale, deve sapere l'onorevole Di Sant'Onofrio che le popolazioni preferiscono essere servite dalla Navigazione Generale piuttosto che da altre Società perchè se il materiale che la Navigazione Generale

applica a queste piccole linee non è ottimo, è sempre però in migliori condizioni di quello delle piccole Società.

Del resto, io sarei lietissimo di venire in aiuto alle piccole Società, quand'esse mi dessero garanzie di un'organizzazione idonea a fare un servizio non dirò migliore ma almeno eguale a quello della Navigazione Generale.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Di Sant'Onofrio.

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Gianturco.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge del deputato Gianturco sulla condizione giuridica dei figli naturali e delle donne sedotte.

Do lettura del disegno di legge. (Vedi tornata 19 maggio 1891).

L'onorevole Gianturco ha facoltà di svolgere questa sua proposta di legge.

Gianturco. Onorevoli colleghi, io devo innanzitutto ringraziare gli onorevoli Maffi e Facheris. L'onorevole Facheris aveva già elaborato una proposta di legge sul medesimo argomento, e preceduto da me nel presentarlo, di poche ore soltanto, stimò opportuno, per non rendere più difficile la lunga procedura parlamentare, riservarsi di presentare emendamenti alla proposta mia o un apposito controprogetto. L'onorevole Maffi aveva anche egli preparato una proposta di legge intorno al medesimo argomento, che aveva già da gran tempo richiamato i suoi pensieri e la sua pietà.

La contemporanea preparazione di tre proposte di legge intorno alla ricerca della paternità prova la gravità, la maturità e l'urgenza della questione.

Dico la gravità della questione, poichè le statistiche italiane, se altro argomento mancasse, mostrerebbero che, nel nostro paese, il numero dei figli naturali va straordinariamente crescendo: infatti, mentre nel 1880 non erano che 71,000, nel 1889 erano già giunti a 84,399.

L'Italia ha un numero di figli naturali superiore a quello della Francia, (*Interruzione del deputato Sonnino*), anche tenuto conto del coefficiente del matrimonio religioso, a cui mi richiama l'onorevole Sonnino.

Per provare la maturità della questione, basterà ricordare, che vi è tutta una biblio-

teca intorno ai figli naturali e quasi unanimità di consenso circa il principio della ammissibilità delle indagini.

Recentemente il congresso giuridico fiorentino ha avuto occasione di trattare quest'argomento ed è stato assai più largo che io non sia nella mia proposta.

La Camera sa meglio di me che il divieto della indagine della paternità trae la sua origine dalle aberrazioni dell'antica pratica giuridica: da due massimamente, la prima, che bisognava prestar fede alla donna, allorchè nel momento stesso del parto essa designava il padre del proprio figlio, l'altra, anche più sbalorditoia, che se più uomini avessero pubblicamente conosciuto la stessa donna tutti erano come padri solidali obbligati a prestare i danni e gli alimenti.

Immaginate gli scandali a cui davano luogo tali aberrazioni del senso morale e giuridico e come molte fanciulle cercassero chi le seducesse, per dichiarare padre il più ricco, anche se non lo avessero mai conosciuto.

Il Codice francese volle far cessare tali scandali, e a chi fece notare che, vietando le indagini sulla paternità, il danno per i fanciulli sarebbe stato gravissimo, Napoleone rispose con soldatesca baldanza, che allo Stato non interessava che i bastardi fossero riconosciuti. Così senza distinzione tra la più abietta delle squaldrine, e le semplici fanciulle sedotte, fu incondizionatamente negata ogni indagine sulla paternità, con una sola eccezione che è inutile ricordare.

Così la sventura ed il vizio furono trattati colla medesima misura, coll'unico intento di assicurare l'irresponsabilità dell'uomo, tanto rispetto alla donna quanto rispetto ai figliuoli.

I Codici italiani seguirono quasi tutti il concetto di Napoleone, e fu grave sventura per noi l'averlo abbandonato le antiche tradizioni italiane; le quali si discostavano così dalle esagerazioni dell'antica pratica, come da quelle del Codice napoleonico.

Le nostre dottrine giuridiche erano fondate sopra concetti assai chiari e profondi; poichè gli antichi tribunali italiani ammettevano le indagini in tre casi. Le ammettevano *ex natiuitate* (mi scuserà la Camera se adopero parole latine, ma lo faccio perchè si tratta di un argomento molto scabroso) quando si trattava di seduzione preceduta da promessa di matrimonio: le ammettevano, quando il figliuolo poteva invocare in proprio favore

il possesso di stato, cioè aveva sempre portato il cognome del padre ed era sempre stato trattato e reputato come figlio di lui: le ammettevano da ultimo *ex nominatione*, quando la qualità del figlio risultava da un giudizio, oppure da un atto scritto.

Era poi, in ogni caso, salva *l'exceptio plurimum concumbentium*.

Al tempo della compilazione del Codice italiano si tentò di riprendere le antiche tradizioni, e la questione si presentò davanti alla Commissione coordinatrice del Codice civile; or bene, sebbene di quella Commissione facessero parte rigidi conservatori, essi ammisero che le sanzioni del Codice francese erano insufficienti e disumane. La Commissione coordinatrice (prego la Camera di notarlo), accettò il concetto che si dovessero ammettere indagini sulla paternità in altri casi oltre quelli che erano contemplati nel disegno senatorio, ma ne fu poi trattenuta dalla considerazione ch'essa, per la legge del 2 aprile, non aveva in questo riguardo altro mandato all'infuori di quello di coordinare i concetti legislativi già accolti nel disegno approvato dal Senato.

Fu dunque, o signori, per difetto di poteri che non si poté venire ad una conclusione pratica; e perciò appunto s'intese differire la soluzione della gravissima questione, non si stimò di averla risolta.

Dopo venti anni di studio, possiamo dire che il Parlamento ha dinanzi a sè tutti gli elementi necessari per fare un esame profondo ed accurato della questione.

L'onorevole Morelli Salvatore propose altra volta di abolire puramente e semplicemente l'articolo 187 del Codice civile, ammettendo le indagini in ogni caso e senza alcuna speciale guarentigia.

Ma a tale disegno di legge io avrei dato voto recisamente contrario. È materia questa degna della maggiore ponderazione, e conviene procedere assai cautamente nella riforma.

È perciò che io potrò essere accusato di timidezza, anzichè d'audacia soverchia, poichè il disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare alla Camera è circondato da tante e così sicure guarentigie da essere un rimedio alla sventura, non un'arma in mano all'avidità di squaldrine ricattatrici.

Mi permetta la Camera di fare brevemente

l'esposizione dei concetti fondamentali del mio disegno.

È conservata anzitutto la distinzione che il nostro Codice fa, fra l'azione d'indagine e l'azione di alimenti. E questa distinzione è importantissima: solo in quei casi in cui la prova è concludentissima a stabilire la paternità si ammette l'azione d'indagine; in altri casi in cui la prova è forse meno piena, si ammette soltanto l'azione di alimenti non in favore della donna, ma unicamente in favore dei figliuoli.

L'importanza di questa distinzione apparirà più chiara guardando al caso della seduzione. È ammessa l'azione d'indagine nel caso di seduzione preceduta da promessa di matrimonio, quando il tempo della seduzione corrisponde a quello del concepimento, purchè la donna fino allora abbia serbato condotta illibata. È ammessa invece soltanto l'azione di alimenti in favore del figlio, concepito durante il volontario concubinato posteriore alla seduzione; perchè il proposito mio è stato quello di portare rimedio alla sventura e non quello d'incoraggiare il volontario concubinato.

I casi in cui si ammetterebbe l'indagine della paternità, oltre i due determinati dal Codice civile, sono la seduzione e il possesso di stato.

La seduzione, perchè sia titolo ad istituire l'azione d'indagare, deve essere preceduta dalla promessa di matrimonio; deve inoltre constare della condotta illibata della donna.

Quindi, non alla seduzione per divenire concubina, ma alla seduzione diretta al fine del matrimonio, s'intende portare rimedio. E l'altra condizione, cioè quella della condotta illibata della donna, esclude che donne ricattatrici possano giovare delle disposizioni di questa proposta.

Il possesso di stato, alla sua volta, deve constare del triplice elemento: del *nomen*, del *tractatus* e della *fama*. Poichè è veramente meraviglioso che, secondo il sistema del nostro Codice civile, il possesso di stato valga nientemeno che a provare la filiazione legittima, e non abbia nessuna importanza per ciò che riguarda la filiazione naturale; eppure il possesso di stato ha una importanza grandissima, forse maggiore del riconoscimento volontario: perchè questo può aver luogo in un momento di aberrazione, laddove il possesso

di stato consta di una serie di atti, pubblici e notorii, che implicano appunto la coscienza, da parte di chi lo attribuisce, di esser padre del fanciullo.

Limiti circa l'ammissibilità della prova. La prova non è ammessa, se non quando vi sia un principio di prova scritta, oppure vi siano presunzioni ed indizi risultanti da fatti già certi, e così gravi, da determinare il magistrato ad ammettere i testimoni. Devo soggiungere che questo limite è parso a molti giuristi eccessivo: perchè (si è detto) bisogna tener conto degli analfabeti, dai quali non sarà possibile aver nessun principio di prova scritta; e dei seduttori astuti, i quali si guarderanno bene dal mettere in carta promessa di matrimonio. Ma, in tali casi, possono soccorrere le presunzioni e gli indizi gravi e certi, i quali potranno determinare il magistrato ad ammettere la prova. Del resto, io ho voluto abbondare in cautele.

In quanto al merito della prova, è ammessa in ogni caso, la *exceptio plurium concubentium*. E non basta. Mentre le azioni di Stato sono imprescrittibili, io ho stimato bene di proporre, che l'azione non possa più sperimentarsi trascorso un anno dalla maggiore età del figlio. Sarebbe assai difficile, dopo una lunga serie di anni, provare tali relazioni illecite. Un ultimo limite è quello che riguarda la esperibilità dell'azione. Quando l'esercizio dell'azione si consentisse alle madri, esse porterebbero nei dibattiti giudiziari una tale acredine di parole e di accuse, che turberebbe la serenità dei giudizi. Io propongo che l'azione non si possa sperimentare che da un curatore speciale, previo parere favorevole del Consiglio di tutela, presieduto da un magistrato.

Circa il matrimonio religioso io debbo dare un chiarimento all'onorevole Sonnino. Sono fautore convinto e tenace della precedenza del matrimonio civile sul religioso. Intanto, aspettando che la legge venga, credo necessario portare rimedio a una condizione di cose difficilissima e disastrosa per i costumi italiani. Non possiamo oggidi impedire, che vi siano mariti di due mogli e mogli di due mariti; ma possiamo e dobbiamo intanto provvedere alla sorte dei figli.

E nell'articolo 5° del mio disegno di legge è data azione alimentare: « al fanciullo, che sia stato concepito durante il notorio concubinato *more uxorio*, che seguiti dopo la celebrazione di matrimonio religioso, quando la

donna trovavasi esclusivamente in potere del concubino. »

E dico subito le ragioni per cui, a parer mio, non dovrebbe concedersi azione di indagine, ma soltanto azione di danno. Io non credo che alcuna concessione convenga fare alla donna, perchè essa sapeva che per le leggi del suo paese il matrimonio religioso è un mero stato di concubinato; ma che l'azione si debba concedere invece ai figliuoli innocenti.

Veniamo al secondo argomento. La giurisprudenza italiana e francese, tende ad ammettere l'azione di danno in favore della donna sedotta. Tale tendenza è certo umana e conforme ai principi: ma conviene circoscriverla di limiti: e io propongo che la donna non possa esperire l'azione di danno per seduzione, quando sono trascorsi sei mesi dal giorno in cui cessò di essere in potere del seduttore. Pel diritto vigente l'azione si prescrive in trent'anni; ed è facile essere esposti ad un ricatto, quando è pressochè impossibile provare la inesistenza della seduzione. Secondo limite: che al tempo della seduzione l'uomo abbia superati i diciotto anni. Terza condizione, che la sedotta non abbia superato il 25° anno; altrimenti vi è ragione a supporre che non sia sedotta chi reclami i danni, ma seduttrice. In ultimo è necessario, che la donna abbia per lo innanzi sempre serbato condotta irrepreensibile.

Ho dubitato però, che neppure tutto il complesso delle suddette condizioni sarebbe stato sufficiente per calmare i pregiudizi e le preoccupazioni dei rigidi conservatori, ed ho accettato una sanzione scritta nel disegno di legge presentato alla Camera francese dal deputato Rivet, che cioè l'*animus diffamandi* di regola inconciliabile coll'*animus defendendi*, in tali azioni invece, se dichiarate caluniose, non valga a togliere il reato. E quindi ho così formulato l'articolo 5°:

« L'autorità giudiziaria può, anche di ufficio, dichiarare caluniose le domande, innanzi ad essa proposte, dal figlio, a fine di reclamare la paternità naturale, o dalla donna, a fine di ottenere il risarcimento dei danni.

« Coloro, che le hanno proposte, saranno colpevoli di diffamazione e puniti a norma del vigente Codice penale. »

Spero avere dimostrato che, nei casi da me enunciati, la prova della paternità, fon-

data sempre su presunzioni, è tuttavia concludente quanto nei casi di ratto e di stupro, a meno che non si voglia proclamare una presunzione assoluta di infedeltà della donna.

Il timore dello scandalo, che deriverebbe da tali giudizi, è una vera ipocrisia; poichè la legge non vieta i giudizi di denegata paternità, di adulterio *et similia*, in cui lo scandalo è talvolta maggiore.

In quanto alla pace della famiglia legittima nulla vi è a temere, poichè resta fermo il divieto dell'indagine per i figli incestuosi ed adulterini.

Riassumendo.

La condizione presente delle cose è affatto intollerabile: nella Francia stessa, dove è stato proclamato il principio del divieto della ricerca della paternità, muove oggi una larga agitazione in senso contrario.

Ma permetta la Camera che io legga poche parole pronunciate dal Rivet alla Camera francese:

« Irresponsabilità dell'uomo, rovina della donna, a cui s'impone l'onere, per lei sola intollerabile, di allevare i figliuoli; abbandono dell'infante alla corruzione, alla miseria, al delitto e alla prostituzione; e che diviene perciò una minaccia per la società. Crimini abominevoli di infanticidî e di abbandono d'infanti, più rari dove la ricerca della paternità è ammessa, e assoluzioni da parte di giurati che giudicano inique le leggi civili. Il revolver ed il vetriolo che tengon luogo delle leggi, e le donne che si fanno giustizia con le loro mani, fra gli applausi della folla, ecco gli effetti del diniego della ricerca della paternità! »

I più felici fra i nati raccolti e dannati a morte in un brefotrofo; i più infelici abbandonati sulla via che conduce alla prostituzione ed alla Corte d'assise, senza nome, senza famiglia, senza fortuna, essi maledicono il giorno della loro nascita e le leggi che puniscono in loro le colpe dei loro padri.

La questione dell'infanzia abbandonata, che fu qui argomento di interpellanze e di disegni di legge, sta in gran parte in questo disegno di legge. E poichè in questa Camera si sente parlare spesso di questioni sociali, di leggi sociali, io dico, che questa è una legge sociale, nel senso più sincero della parola, poichè è appunto fra le figlie del popolo, degli operai, delle campagne e delle città che i cercatori di avventure trovano le loro vittime.

Il mondo è largo di sorrisi e di indulgenza per essi, di disprezzo e di vergogna per le vittime!

Ebbene, restaurate il sentimento della responsabilità personale, mostrate che lo Stato non può nè deve rimanere indifferente a tanta perturbazione dei sentimenti familiari; ridate un nome che non suoni vergogna a tanti infelici, non ripetete la terribile sentenza dell'imperatore romano: A loro sia gioia la morte e supplizio la vita! (*Bravo! Bene! — Vice approvazioni — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore*).

Presidente. L'onorevole Indelli è iscritto a parlare contro la presa in considerazione di questa proposta di legge.

Ha facoltà di parlare.

Indelli. *Contro*, per essere ossequente alla lettera del Regolamento. Ma io mi permetto di fare le mie osservazioni nel merito del progetto dell'onorevole Gianturco. Nel fare queste osservazioni in merito, comincio dal dirgli che, preoccupato di quella che è legge scritta, egli è stato meno audace di quel che avrebbe potuto essere. Io credo, o signori, di essere uno dei pochi in questa Camera che hanno partecipato al Congresso giuridico di Firenze. Mi permetterò quindi, di fare poche osservazioni anche intorno a questo Congresso, al quale nelle sfere governative si è data minore importanza di quella che avrebbe meritata. Noi, particolarmente in materia strettamente legislativa, sogliamo sempre apprendere che si sentono i pareri dei procuratori generali, delle Commissioni presso le Corti e i Tribunali; e in parte si fa bene. Ma il non fare altro è un errore. Ricordiamoci che il magistrato, chiamato ad applicare le leggi, è sempre conservatore. Difficilmente egli accoglie tra' principi che lo guidano, un ospite nuovo.

Bisogna quindi sentire innanzi tutto il pensiero delle libere Accademie della scienza. In esse voi avete occasione di rilevare le idee degli uomini della scienza e di larga esperienza. E così a Firenze al Congresso giuridico han preso parte senatori e magistrati stessi, che ivi si spogliavano della toga di funzionari dello Stato, e si ricordavano solo di essere apprezzati come eminenti giureconsulti. Voi Governo avete l'obbligo di far tesoro delle discussioni libere, che si sono svolte in queste importanti riunioni.

Del Congresso giuridico di Firenze, ha fatto parte il mio amico onorevole Fachetis,

autore anche di un altro lavoro sullo stesso argomento enunciato dal collega Gianturco, e perciò lo pregai di prender egli la parola in questa discussione... (*Interruzioni del deputato Facheris*)

Tanto meglio: aggiungerà allora qualche altra cosa a quello che sto per dire.

Nel Congresso giuridico di Firenze si è a lungo esaminata la questione della filiazione, e non dal solo punto di vista della filiazione naturale, ma si è esaminato e discusso, e non da soli giovani audaci, ma da vecchi giuriconsulti, il grande problema di tutto l'ordinamento della filiazione nel Codice civile.

Qual è questo ordinamento? È qui che dissenso dall'onorevole Gianturco.

Egli ha perfettamente ragione nell'argomento speciale di cui si è occupato. Ma vi sono dei problemi nel Codice civile in materia di filiazione, che bisogna cominciare dal risolvere, per dar veramente una soluzione giuridica e pratica a questi quesiti sullo stato delle persone.

Signori, l'onorevole Gianturco loricordava: Napoleone I si è preoccupato dello Stato, non aveva di mira che l'interesse e il concetto collettivo dello Stato; egli si preoccupava della famiglia in genere, ma non dell'individuo nella famiglia. Il Codice civile, che pure era il risultato degli insegnamenti della filosofia del tempo, ha reso molti servigi a coloro i quali hanno la piena capacità dell'esser loro, che possono contrarre o non contrarre delle unioni legali o illegali con la donna, di coloro cioè che sono liberi di sè stessi; ma ha sempre sacrificato i figli.

E il Codice civile italiano, come ha notato l'onorevole Gianturco, venuto dopo, ha provveduto in alcuni casi per semplici e scarsi espedienti; ma ha pure aggravata in altri casi la condizione dei figli. Poche parole bastano a illustrare questo concetto, che ho complessivamente enunciato.

Anche oggi i figli nati fuori del matrimonio sono spesso ammessi a far le indagini sulla paternità; e non è vero che questa sarebbe una riforma radicale o un fatto nuovo.

L'articolo 7 delle disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice civile prescrive espressamente che coloro i quali sono nati sotto le antiche legislazioni, come tra noi nella Provincia romana, dove vigeva il Dritto canonico, larghissimo in questa materia, o nelle Provincie soggette all'Austria, come le lombarde

e le venete, possono provare la loro filiazione naturale, mercè la prova testimoniale, con le indagini sulla paternità.

Questo fatto adunque non è nuovo; lo vediamo tutti i giorni.

E quello che ha detto l'onorevole Gianturco è tanto più ragionevole, per quello che si riferisce al suo disegno di legge, in quanto oggi vi è, su questa materia, una perfetta disuguaglianza, una disparità di diritti fra le diverse Provincie.

Ma, intanto quello che avviene per siffatte quistioni, onorevoli colleghi, è anche più strano! Si è domandato: ma la filiazione naturale dev'essere, come diciamo noi, il tema *ad quem*, ovvero il punto, di partenza *a quo*? E chiarisco la mia idea. Il matrimonio ha potuto coprire la seduzione commessa da colui che era potente, su di una popolana, e il quale l'ha fatta con turpe mercato sposare ad un altro. Probabilmente colui, che è nato dalla unione che ha preceduto il matrimonio, avrebbe interesse ad esser figlio naturale di un ricco signore, spesso di un uomo illustre, anzichè essere il figlio legittimo di un povero contadino, o qualche cosa di peggio. Chi vende la propria posizione (e non dico un'altra parola più grave) per pochi quattrini di dote che prende per una donna già resa madre, non dev'essere un uomo che pigli l'onore per guida della sua condotta.

Ebbene, questo figlio, di una legittimità posticcia, può avere interesse a provare che egli è in quella vece figlio di un ricco signore, come ho detto, di un uomo illustre, non già di colui che ha mercanteggiato sul proprio nome; si può, in una parola, avere ragione per passare dalla qualità di figlio legittimo a quella di figlio naturale. Sono questioni che si presentano anche nell'applicazione dell'articolo 7 delle disposizioni transitorie.

E senza poi ricorrere alle vecchie leggi, vi dirò delle stranezze che si verificano nell'applicazione della massima, che il padre di chi nasce è il marito della donna che lo ha partorito, perchè l'amico mio Gianturco non si è occupato del matrimonio. Or bene, il Codice civile italiano, chiamato a definire ed applicare la massima *pater est is quem nuptiae demonstrant*, negli articoli 159 e 160, ha detto così: il figlio *concepito*, non già *nato*, durante il matrimonio, ha per padre il marito di sua madre. E quando poi s'intende essere concepito durante il matrimonio? Quando il figlio

nasce dopo 180 giorni da questo atto. Se nasce prima, il marito della donna che partorisce può rifiutare di essere il padre, senza rendere conto a nessuno del suo rifiuto.

E qui, o signori, due gravi osservazioni. La prima è questa: è avvenuto per ragioni, che qui è inutile ripetere (chi vi parla è troppo vecchio dei tribunali), che il marito della donna che ha partorito prima dei 180 giorni dal matrimonio e che aveva sposato la donna per sue ragioni speciali (e tutti sapevano essere il padre vero della prole) ha poi ricusato la paternità! Noi abbiamo fatto così il comodo della donna istessa, abbiamo fatto il comodo del marito: pe' figliuoli niente, tutto pe' coniugi. Questi possono separarsi, possono fare tutto quello che vogliono, e i figli sono sempre i capri espiatori de' loro capricci. Questo è il sistema generale del nostro Codice civile.

Si è domandato: se dunque la regola *pater est is quem nuptiae demonstrant*, cessa quando la donna partorisce prima dei 180 giorni, e se il padre in tal caso può ricusare la paternità, perchè non dovrebbe esservi lo stesso diritto pe' figli?

No, non lo possono, han detto i magistrati. Il padre può dire, sì, questi è mio figlio, perchè avrà interesse a dirlo. Forse vi sarà stato un mercato, per cui egli consente a figurare da padre. Ma il figlio, anche quando è arrivato alla maggiore età, non può far niente, non può provare contro il possesso di stato e l'atto di nascita (e quali, l'uno e l'altro!) perchè vi è la camicia di nesso di un matrimonio di comodo.

Il matrimonio è il pretesto, non è se non il modo come coprire la vita sregolata dei genitori, a spese di colui che di colpe non ne ha alcuna.

Aggiungo che per l'articolo 174 si può in alcuni casi fare un salto da una famiglia ad un'altra. Dico in certi casi, per certi requisiti, con certe prove determinate. Ma si è deciso che non si può fare poi il meno, cioè il salto da una famiglia legittima ad una famiglia naturale.

E tutti intanto possono vedere che colui che pretende di andare a far parte di un'altra famiglia legittima, mentre in atto non vi appartiene, fa qualche cosa di assai più grave.

Parlo ai miei colleghi, che sono molto innanzi nelle cose giuridiche.

La materia della filiazione deve o no essere *ab imis* studiata?

Si è parlato dei figli adulterini. Il Dritto canonico era larghissimo, e su di ciò fece importanti osservazioni il Congresso di Firenze. Cosa strana, considerò il Congresso; oggi non è più vietato il matrimonio tra gli adulteri. E chi ne paga il fio? Sempre i figli. Essi restano adulterini, e i loro genitori si sposano e se la godono.

Certo, onorevole guardasigilli, ho troppa serietà per non considerare che questi non sono problemi che si possano risolvere con cuor leggiero, in una piccola discussione.

Ma voi giovane, che appartenete a quella generazione che deve avere le splendide audacie della scienza nelle riforme sociali; voi, onorevole ministro, che siete giureconsulto, dovete tener conto di questo desiderato degli studi giuridici, di questi problemi che i cultori del Dritto hanno quotidianamente occasione di meditare. Non li trascurate, non fate come si faceva in altri tempi, che gli studi i quali non portano il bollo ufficiale, non possano essere tenuti in conto.

I Congressi giuridici, non sono riunioni di gente inesperta, di gente che può essere sedotta e sobillata da altri; sono invece riunioni di uomini della scienza e dell'esperienza, che non si tengono a caso, e sono appoggiate da molti di coloro che sono chiamati all'applicazione delle leggi fondamentali del paese.

E qui non posso che unirmi all'onorevole Gianturco per invocare innanzi tutto la legge per la precedenza del matrimonio civile. Siete tutti colpevoli per ogni ritardo che ad essa frapponete, perchè è in questo modo che voi accrescete la generazione di quelli che si chiamano i figli della colpa, e che sono dei poveri innocenti; siete voi, o Governo, che create coi vostri ritardi un ordine di cose che è la barbarie.

Io ricordo di aver preso parte ad una larga discussione in questa Camera intorno alla precedenza del matrimonio civile. Ora se vi è una autorità la quale debba desiderare che il matrimonio civile garentisca con la sua precedenza la legittimità e santità delle nozze, questa è l'autorità ecclesiastica, perchè abbiamo di comune col cattolicesimo la istituzione della monogamia. E la Chiesa più di ogni altra dovrebbe avere interesse perchè la legge civile, col suo rigore, eviti la scostumatezza della pluralità de' vincoli.

Nel congresso di Firenze si è molto par-

lato del divorzio. L'onorevole Gianturco con la sua simpatica parola, vi ha timidamente parlato.

Nel Parlamento se ne era a lungo discusso; e vi fu per questa questione una bella e diffusa relazione dal senatore Parenzo, allora deputato.

Ebbene, o signori, quando si tratta dei coniugi, quando si tratta di fare i loro interessi e i loro comodi, noi siamo pronti a fare il piacer loro. E pei figli? Mai niente!

Il Codice civile francese, per esempio, quando la moglie fuggiva dalla casa maritale, in forza di una ordinanza del presidente la mandava ad arrestare coi carabinieri. Oggi questo è mutato, perchè non s'impone l'amore dei coniugi col brigadiere de' carabinieri.

Tutto abbiamo fatto pei coniugi; ma niente, lo ripeterò sempre, pei figli.

Da mia parte, dissi nel congresso di Firenze: voto per l'ordine del giorno Villa, perchè si discuta finalmente il divorzio, e perchè, una volta per sempre, la Camera dica la sua parola.

Ma io non ne sono tenero; e non ne sarò tenero mai, finchè non avrete fatto studi seri, per salvaguardare gli interessi di quei soli che meritano veramente la vostra tutela: i figli. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Facheris, per fatto personale.

Facheris. Devo un ringraziamento agli egregi ed onorevoli colleghi Gianturco ed Indelli che hanno voluto accennare alla modestissima mia opera intorno a questo problema. Ma, oltre ad un ringraziamento a loro, sento di dovere alla Camera una franca dichiarazione intorno alla ragione per la quale ho lasciato che la proposta dell'onorevole Gianturco precedesse la mia, sebbene siano state presentate contemporaneamente.

Il concetto della mia proposta era molto più largo di quello che informa la proposta Gianturco. Messa a base della mia proposta di legge l'ammissione alla ricerca della paternità riservo le limitazioni alla stretta prova. Invece, la proposta Gianturco segue un sistema diverso, applica cioè, il principio a casi speciali e già determinati, è una casuistica per la ricerca della paternità o meglio per l'esercizio dell'azione.

Di fronte a questo diverso sistema mi domandai se, presentando la mia proposta e facendomi a svolgerla innanzi alla Camera non

avessi fatto opera improvvida, specie in riguardo alla gravità della questione e all'accoglienza che avrebbe incontrata una soluzione esplicita del problema.

Pensai che la presentazione di due proposte di legge sullo stesso tema poteva far nascere alla Camera quel che è accaduto al terzo Congresso di Firenze; cioè che, discutendosi sul sistema migliore per esplicitare la tesi, fra coloro i quali ammettono la casuistica e coloro i quali, come me e come, pare, l'onorevole Indelli, vogliono proclamato il principio illimitato per segnare poi i confini con la prova, ne andasse di mezzo l'applicazione della umanitaria riforma togliendo alla proposta l'unanimità dei pareri o quasi. Ciò che la Camera italiana, spero, vorrà oggi adottare prendendo in considerazione la proposta Gianturco: ed io mi riservo nello esame che se ne farà negli Uffici di manifestare la mia debole opinione presentando in via di emendamento quello che doveva essere la mia proposta di legge.

Diamo, se la società del giorno d'oggi le vuole, garanzie e limitazioni alla esplicitazione di questo tema; ma la Camera ritorni alle sue antiche tradizioni e proclami ammissibile la ricerca della paternità per dovere sociale, per onore di sè stessa, per decoro del paese ed a vantaggio di un lungo stuolo di derelitti che reclamano invano il sussidio della legge. Queste sono le ragioni per le quali rinunciai a presentare e svolgere la mia proposta di legge; voterò del resto la presa in considerazione della proposta Gianturco allo studio della quale di buon grado sono pronto a dare tutta l'opera mia, fidando che la Camera risponderà al legittimo e lodevole desiderio dell'egregio collega.

Presidente. Onorevole ministro di grazia e giustizia, ha facoltà di parlare.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. È cortese consuetudine di non opporsi alla presa in considerazione; ed io mi vi acconcio volentieri sia per la gravità dell'argomento, sia per la forma eletta ed elevata con la quale lo svolsero gli onorevoli Gianturco e Indelli. Ma debbo fare due esplicite riserve.

Mi riservo piena e completa libertà di giudizio in merito della proposta di legge che venne svolta. Mi riservo inoltre piena e completa libertà di azione, avvegnachè, per quanto rispettoso della iniziativa dei singoli deputati, io credo che, in temi gravi e pon-

derosi come questo, che toccano l'ordine delle famiglie, il Governo non debba mai rinunciare alla propria iniziativa, incumbendo ad esso la responsabilità ed il dovere di scegliere il momento opportuno ed i modi più acconci per risolvere così ardui problemi. (*Benissimo!*)

Presidente. Il Governo non opponendovisi, pongo a partito la presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Gianturco.

Coloro che vogliono ammetterla, si alzino.

(*È ammessa la presa in considerazione della proposta di legge Gianturco.*)

Svolgimento della proposta di legge del deputato Rospigliosi ed altri per aggregazione del comune di Sambuca pistoiese al secondo mandamento di Pistoia.

Presidente. Viene ora lo svolgimento della proposta di legge dell'onorevole Rospigliosi ed altri per aggregazione del comune di Sambuca pistoiese al secondo mandamento di Pistoia.

L'onorevole Rospigliosi ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

Rospigliosi. Non occuperò lungamente la Camera per darle ragione della proposta di legge da me presentata in unione ai colleghi De Pazzi e Bastogi, tendente ad aggregare il comune di Sambuca pistoiese al secondo mandamento di Pistoia.

Una tale domanda era stata presentata sin dal 1876 da quel Consiglio comunale; ed io potrei citare qui dieci successivi deliberati dello stesso Consiglio, tutti tendenti al medesimo scopo.

Ma nemmeno esporrò le ragioni addotte in quelle deliberazioni. Mi limiterò semplicemente a leggere le brevi parole ed i considerando di una deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Firenze del 24 novembre 1885, quando fu chiamato a pronunziarsi su questo argomento. Il Consiglio provinciale di Firenze così diceva:

« Le ragioni addotte dal comune di Sambuca sono fondatissime, in quanto non si può negare la lontananza per oltre chilometri 30 ed il cattivo accesso per andare dal territorio di Sambuca all'attuale capoluogo di mandamento, mentre avrebbe quella popolazione percorrenza più breve e facile accesso per

Pistoia, e quindi si dichiara favorevole al progettato distacco. »

Questa deliberazione fu presa ad unanimità di suffragi.

Tale distacco poi figurava anche nel progetto della Commissione per l'esecuzione della legge del 30 marzo 1890, ed il Consiglio provinciale, richiesto del suo avviso sopra questo argomento, emetteva, pure, parere favorevole al distacco.

Questi fatti che ho enunciato, meglio di qualunque altra considerazione, mi paiono sufficienti perchè la Camera, consentendolo l'onorevole ministro di grazia e giustizia, possa accordare la presa in considerazione di questa mia modesta proposta di legge. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Senza entrare in considerazioni di merito, anzi riservando il mio giudizio sulla questione, non posso negare alla proposta di legge, testè svolta dall'onorevole Rospigliosi, la presa in considerazione, che già accolsi per la precedente proposta di legge.

Presidente. Non opponendosi l'onorevole ministro di grazia e giustizia, chiedo alla Camera se creda di prendere in considerazione la proposta di legge degli onorevoli Rospigliosi, De-Pazzi e Bastogi.

(*La Camera delibera di prendere in considerazione la proposta di legge Rospigliosi.*)

Discussione del disegno di legge: Vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagaré, Olmé e San Marco di Campagna in provincia di Treviso.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Vendita ai Comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagaré, Olmé e San Marco di Campagna in provincia di Treviso

Si dà lettura del disegno di legge:

Adamoli, segretario, legge: (V. Stampato numero 239-A).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione dell'articolo unico:

« *Articolo unico.* Sono approvati i due sottindicati contratti di vendita stipulati in

forma pubblica amministrativa, presso l'Intendenza di finanza di Treviso:

1° del bosco denominato Fagaré al Comune di Cornuda, in data del 6 giugno 1889, pel prezzo di lire 36,460;

2° dei boschi di Olmé e S. Marco di Campagna, ai Comuni di Cessalto e di Chiarano, in solido, in data del 10 ottobre 1891, pel prezzo complessivo di lire 77,837.36, ed alle condizioni speciali, per l'una e per l'altra delle dette vendite, risultanti dai rispettivi contratti. »

Nessuno chiedendo di parlare, domani si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge sui *probi-viri*.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge sui *probi-viri*.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Sì.

Presidente. Allora si dà lettura del disegno di legge.

Adamoli, segretario, legge. (V. Stampato numeri 117 e 136-A).

Presidente. Primo iscritto a parlare contro il disegno di legge è l'onorevole Pugliese.

L'onorevole Pugliese ha facoltà di parlare.

Pugliese. Coloro i quali pensano che il paese chiede a noi più questioni di sostanza che di forma, e più provvedimenti e discussioni d'indole sociale, che politica, non potranno non salutare, con animo lieto il presente disegno di legge.

Esso è il primo di quei provvedimenti sociali che da tanto tempo si vanno invocando; avrà certamente la vostra approvazione e sarà il ben venuto nel paese.

Ostacolato e tenuto in sospetto, come avviene delle cose nuove; dopo una lunga elaborazione durata tanto tempo quanto ne corre dagli scioperi del Biellese e dai lavori della Commissione del 1878 insino ad oggi; dopo che lo abbiamo visto introdotto nelle legislazioni straniere e funzionare bene in Francia, nel Belgio, nella Svizzera, Germania, Ungheria, Norvegia, in America ed in Inghilterra, noi, ultimi venuti, come al solito, non solo lo faremo passare ad unanimità, ma lo presenteremo al popolo con tante laudi e circondato

di tante speranze da preparare una pronta disillusione.

Non bisogna illudersi: facciamo male a non saper fare di meglio che imitare gli esempi stranieri; male ad adottare riforme, solo perchè altrove lo furono e funzionano bene; male a sperare molto come a disperare.

Non bisogna credere che, approvando la legge dei *probi-viri*, il nostro dovere a riguardo della questione sociale possa dirsi compiuto; non bisogna pensare che ogni questione di lavoro sarà quietata e dai *probi-viri* risolta.

Lo istituto dei *probi-viri* è un buono e modesto istituto che farà del bene; risolverà alcune piccole questioni, e ne preverrà alcune altre; metterà in diretta relazione la classe operaia con quella degli industriali, e renderà meno stridente la lotta tra capitale e lavoro. Ma per carità non si speri, e chiedi più di tanto, che altrimenti saremo costretti, come in altre occasioni, a gridare ai quattro venti, che lo istituto ha tradito le nostre speranze, e ne diremo tutto il male di questo mondo, come ne diciamo della giuria e di altre cose simiglianti. Non sono gl'istituti che tradiscono le nostre speranze; siamo noi invece che speriamo e chiediamo quello che essi per loro natura non possono dare.

Io non mi unisco, quindi, al coro di coloro che lo elevano al cielo ricordando le parole di Michele Chevalier: « L'istituzione dei *probi-viri* è una di quelle che fanno onore al secolo nostro, e tra le poche in favore delle quali la opinione sia unanime, in una epoca in cui la tendenza a dissentire è universale e tanta poco armonia regna nelle menti e negli animi. » Mi contento, invece, di pensare col D'Eichtal che sarà un primo passo sulla lunga e faticosa via per la quale dobbiamo cercare la soluzione e mettere in armonia il capitale col lavoro; mi contento ripetere modestamente col Palma, che è una buona applicazione del principio di arbitrato alle controversie nella industria.

E neppure sono con coloro i quali approvano incondizionatamente il disegno di legge e se ne mostrano in tutto contenti. Certamente se non sarà possibile farlo diventare migliore, bisognerà pure contentarsi di questo, perchè andando in cerca del meglio non si deve rinunciare al bene, e tra due mali è buona regola di vita scegliere sempre il minore.

E non lo posso approvare incondizionatamente, perchè il disegno di legge può dirsi

innanzitutto mancante di qualsiasi nota originale. Eppure qui in Italia, che ebbe fraterie e corporazioni fiorenti nel medio evo, qui appunto il disegno poteva uscire con una nota nuova ed italiana. La contemplazione accurata dei molti esempi stranieri, produsse anche questa volta lo stesso effetto; impedì ogni originalità, ogni nota geniale italiana ed i redattori posti tra il sistema continentale, in cui lo istituto è plasmato a tipo ufficiale dove più dove meno, ed il sistema anglo-americano, in cui conserva carattere completamente privato e l'influenza dello Stato manca del tutto o si riduce a minime proporzioni, adottarono il sistema continentale, modificandolo, rendendolo meno ufficiale forse, dandogli, direi, un'aria inglese.

In secondo luogo il disegno mi sembra timido in alcune parti, pauroso di sé; incompleto nel suo insieme, e per questa sua incompletezza poco utile per noi, che più che officine abbiamo campi, e più che lotta tra capitale e lavoro, abbiamo ora poche, ma potremo in seguito avere molte ed aspre lotte tra proprietario ed agricoltore, tra questo e l'operaio della terra.

Lo istituto ha una duplice funzione: principale è quella di conciliare ed è senza confini; secondaria è quella di giudicare inappellabilmente ed economicamente le contese che non superano il valore di lire 100.

L'ufficio di conciliazione, il cui campo è assai vasto, ed è bene che così sia, avrà però poca o nessuna efficacia sulle vere e grandi questioni del lavoro. Esso è composto, a termini dell'articolo 4, di due membri, e nelle questioni gravi può essere composto di quattro. Or bene, quale influenza morale e pacificatrice potrà avere sui dissidenti, sui belligeranti, quando una grande questione è impegnata, lo sciopero è dichiarato e l'esercito delle braccia si contrappone alla forza del capitale? Quale autorità potranno avere le sue risoluzioni od i suoi consigli? Si è avuto paura; non si è compreso che certe cose si fanno o non si fanno. Si stabilisce un istituto che non potrà compiere la sua missione, che resterà impotente innanzi alle vere e grandi questioni operaie, e si limiterà a vivere mala vita conciliando solamente le piccole e minute questioni del giorno.

La Commissione parlamentare sentì il difetto, la debolezza funzionale; e prudentemente ne ragionò in questa forma. « Era sembrato

alla Commissione che se per le questioni minori e più semplici, quali sono quelle relative ai salari già pattuiti, alle ore di lavoro convenute, alle indennità per l'abbandono della fabbrica o per licenziamento, prima che sia compiuto il lavoro, o decorso il termine pattuito ed in generale per le controversie che riguardino la esecuzione del contratto di lavoro ed i conseguenti rapporti, e per quelle dipendenti da questioni disciplinari, poteva bastare l'intervento dello ufficio di conciliazione costituito nel modo di sopra accennato, avrebbe, invece, giovato che le questioni più gravi e complesse venissero sottoposte allo intero collegio dei *probi-viri*; tali sarebbero tutte quelle che concernono i salari e le ore di lavoro, o che riflettono le condizioni della continuazione e della ripresa del lavoro. Poteva essere buona cosa che le decisioni, pronunciate sempre come amichevoli compositori, dai *probi-viri*, in questioni di tanto momento, non di rado connesse coi gravi problemi sociali e talune interessanti anche l'ordine pubblico, fossero circondate dal massimo prestigio ed offrissero le maggiori possibili garentie. Ma l'onorevole ministro credette che dalla vagheggiata modificazione potesse derivarne una soverchia complicazione che, negli inizi della vita del nuovo istituto, avrebbe potuto paralizzarne le mosse ed essergli di pregiudizio. »

Ed ebbero torto Commissione e ministro, l'una di aver ceduto alla prima risposta, l'altro di averla fatta piegare con una cattiva risposta.

Comprendo le timidezze e le paure quando si prova per la prima volta un istituto nuovo; avrei capito questa paura quarant'anni fa, quando delle grandi questioni sociali non esisteva il nome. Non bene s'intende, ora, che siamo gli ultimi ad adottare questo istituto, ora che si agitano le grandi questioni operaie. O bisogna che il nuovo istituto sia quale il tempo richiede, cioè, un autorevole e vigoroso organismo giuridico che tutte le questioni del lavoro possa efficacemente affrontare e risolvere; o altrimenti meglio sarebbe farne nulla.

Che gusto c'è a far nascere figliuoli senza salute, ed organismi giuridici destinati a funzionar male e soccombere nella loro lotta per la vita?

D'altra parte, la questione è mal posta: non si tratta già di fare una cosa più o meno complicata, onde il timore della para-

lisi funzionale nei primi passi; si bene si tratta di fare cosa completa. Gli organismi giuridici, come gli animali, o devono essere quali natura loro e necessità di tempo richiedono, o non devono essere: *sint aut non sint*. Nelle origini, è vero che ogni singolo istituto si afferma ed attua in campo molto limitato, e che, poscia, naturalmente, svolgendosi, allarga, fin che sua natura comporta, la sua sfera di applicazione, e diventa, così, un organismo giuridico completo; ma noi non siamo nelle origini; siamo, invece, gli ultimi e ne cominceremo a far uso quando le grandi questioni operaie non pure sono nate, si bene sono diventate giganti e chiedono imperiosamente di essere riconosciute e risolte.

Così è della funzione secondaria, cioè, quella di decidere. Anche essa rivela lo identico difetto, anche per essa può dirsi che la paura sia stata cattiva consigliera.

Che cosa sono cento lire nel movimento economico attuale? Perché sottrarre a questo magistrato popolare e di fiducia tutte le altre questioni? O abbiate o non abbiate fiducia; ma la fiducia a metà, piccina, paurosa di tradimento, circondata di diffidenza, fa male a tutti, avvilisce chi la dà e chi la riceve.

Si desiderano forse maggiori garanzie? E queste potranno trovarsi, dichiarando appellabili le sentenze date sopra controversie, il cui valore supera le cento lire.

Si desidera a qualunque costo un limite di valore? e può essere fissato in lire cinquecento. Incoraggiava a ciò fare la legislazione francese, che da sessanta, portò la competenza a lire duecento; la legge 27 marzo 1881, che, nella Alsazia e Lorena, elevò la competenza a duecentosettanta; l'Austria, in cui il limite è cinquanta fiorini; ed il Canton di Ginevra in cui sale a cinquecento.

Incoraggiava il progetto Berti, che ammetteva l'appello per le controversie superiori a lire centocinquanta; e la Commissione parlamentare del 1879, che lo determinò in lire cinquecento.

L'efficacia, l'utilità, la serietà istessa dello arbitrato industriale, vogliono che la competenza dei *probi-viri* non abbia limite di valore, o almeno che il limite sia elevato tanto da non fare diventare una irrisione il nuovo istituto.

Continuando a considerarne la potenzialità funzionale, non possiamo dispensarci infine dal fare un'ultima osservazione. L'ufficio dello

istituto invece di essere duplice, conciliare e giudicare, poteva essere triplice, prevenire. La funzione di prevenzione tanto utile nei fatti sociali, sarebbe stata utilissima in questa delicata materia, ed è nulla o quasi nulla nel disegno di legge.

La funzione preventiva dello istituto dei *probi-viri* poteva esercitarsi nei contratti di lavoro a concludersi come dimostrò il Bona, combattendo la opinione del Thorton; ma più efficace sarebbe stata sugli scioperi, oggi specialmente che lo sciopero, mezzo di difesa e di resistenza, di per sé, cioè quando non è accompagnato da violenza o minaccia, non costituisce più reato.

Nel congresso delle *Trades-Unions* del 1871 la questione fu posta e risolta votandosi la seguente mozione: *i membri s'impegnano a non cominciare uno sciopero senza prima avere proposte le questioni allo arbitrato*.

Questa mozione poteva benissimo essere fusa in articolo del disegno di legge; e perché lo impegno potesse avere la sua sanzione giuridica, poteva aggiungersi una qualsiasi disposizione penale.

Passiamo ad altro.

In una magistratura popolare e di pace, che ha per base la fiducia e la stima degli interessati e nasce da libera elezione, non possiamo vedere di buon occhio il largo posto che si è fatto alla ingerenza governativa.

L'articolo primo dice: possono essere istituiti i collegi dei *probi-viri*; il che suona che se ne possa anche rifiutare la istituzione. L'articolo secondo dice, che il collegio è istituito con decreto Reale; il terzo che il presidente è nominato per decreto ministeriale scelto, fra persone non elettori, non elegibili, e da una nota di sei persone presentata dal tribunale.

L'articolo 30 stabilisce poi, che i collegi possono essere sciolti per decreto del ministro e soppressi per decreto Reale.

Ecco quanto largo campo fu dato alla ingerenza governativa; ma sopra tutto è pericolosa la nomina del presidente affidata al Governo, tanto più pericolosa, perchè deve essere scelto fuori la classe dei padroni e degli operai.

Un presidente che appartenga ad altra classe sociale, che è più colto e di nomina regia, non potrà non esercitare una parte importante e quindi molta influenza, e perciò potrà essere cagione di sospetto, di diffidenza e di pericolo per una magistratura elettiva, popolare e di fiducia.

La esperienza ammaestra che mal stanno insieme magistrati di origine e d'indole differente. Coloro che conoscono l'intimo della vita delle Corti di assise ed il dietro scena della giuria, possono comprendere il valore di questa osservazione. Peggio staranno i *probi-viri* operai, capi officine ed industrianti eletti, col presidente che ha ufficio prevalente ed è invece di nomina ministeriale, e non appartiene agli uni od agli altri.

Alcune di queste disposizioni sono riproduzione di concetti imperiali, anzi l'articolo 30 è proprio la copia dell'articolo 16 della legge francese del 1853, legge fatta dopo il famoso colpo di Stato.

Nè scusa l'esempio forestiero. Nel Belgio, il presidente è nominato dal Governo fuori i membri del collegio; in Austria è nominato dal Governo, ma dal seno del collegio; ma ora in Francia è nominato dal collegio. Non sappiamo che cosa farebbero quelle nazioni se oggi, dopo la fattane esperienza, dovessero fare o rifare la legge; quel che pare certo è che il peggiore sistema è quello che si vuole seguire da noi. Esso è complicato e finisce col dare agli arbitri un altro arbitro di ordine superiore.

Non credo che buon presidente possa essere il pretore, come voleva il progetto ministeriale; non il sindaco, come quello dell'onorevole Maffi; credo invece che miglior sistema sarebbe far eleggere il presidente dal collegio fuori il suo seno e fuori la cerchia degli elettori ed eleggibili al collegio.

Nel disegno di legge troviamo giusto solo questo: che il presidente non deve essere nè un operaio, nè un padrone. È bene che si abbia nel collegio, e come capo, un uomo di coltura superiore, non interessato nè per gli uni nè per gli altri, vivente fuori la lotta tra capitale e lavoro; ma ad una sola condizione: che cioè egli abbia come fondamento e titolo della sua autorità, la fiducia, la stima, e la libera elezione di coloro dei quali deve governare gl'interessi e decidere con voto prevalente le liti; che per esso insomma il sistema di nomina non sia differente da quello degli altri suoi compagni.

Ma una censura più grave io muovo al disegno di legge, ed è di essere assolutamente incompleto, e specialmente per noi.

Bisogna osservarlo: da qualche tempo a questa parte il pensiero dell'uomo politico e del legislatore si volge con cura speciale a studiare e migliorare la condizione degli

operai delle fabbriche; non si parla che di essi, non si pensa che ad essi, come se essi solamente esistano. Non diciamo che si faccia male; anzi è bene. Ma non è certamente bene pensare a provvedere solo all'operaio delle officine e dimenticare l'operaio della terra. Eppure gli operai della terra versano in condizioni peggiori, e se quelli delle officine si contano a migliaia, quelli della terra si contano a milioni. E non è bene pensare a dare un paciere ed un giudice popolare, elettivo, a buon mercato, alle questioni del lavoro e delle officine, questioni che sono più in vista e mandano più clamori, e negarlo alle questioni del lavoro e dell'agricoltura, questioni che sono più intime, più riposte negli strati sociali, mandano meno grida, ma possono agitare più poderosamente il mondo e la storia.

Questa preoccupazione esclusiva per l'operaio delle officine, questa tendenza manifesta a non occuparsi che di essa, è molto deplorabile sopra tutto per noi, perchè il nostro avvenire è legato molto alla terra ed all'agricoltura. È molto deplorabile anche, perchè contribuisce non poco a spopolare i campi e rendere più fitta la popolazione delle città e quindi più feroce in esse la lotta per la vita. L'esodo delle campagne verso la città è determinato da molti altri fattori, ma non ultimo è l'amore o cura speciale che oggi dedichiamo con esclusivismo all'operaio delle officine, e le speciali leggi che per le officine si fanno ed i provvedimenti che si prendono per rendere meno stridente la lotta tra capitale e lavoro.

E si noti: tanto più è a censurare che facendosi così tardi una legge sui *probi-viri*, la si sia limitata alla sola industria, quanto più solenne e antico era l'impegno preso dal Governo per l'attuazione dei *probi-viri* all'agricoltura.

Il Governo prese questo impegno fino dal 1883, quando nella tornata parlamentare del 7 dicembre fece la seguente dichiarazione: « Lo stesso intendevo di fare per le questioni tra contadini e proprietari, e tra contadini e conduttori di fondi, che sono quelli che stanno in rapporto col contadino. Ma la cosa esaminata sotto il punto di vista delle nostre leggi civili, è sembrata non abbastanza matura. »

La medesima esigenza fu affermata così nella relazione Berti: « Noi avremmo voluto assistere l'ufficio del conciliatore di speciali *probi-viri* dell'agricoltura, intesi ad accrescere

le occasioni e le opportunità di accordo; ma un profondo esame ci ha persuasi che il tema delicatissimo e nuovo vuol essere studiato in relazione o in connessione con uno speciale codice rurale. »

Lo studio di questo problema non fu in seguito abbandonato. Infatti nel 1866 fu invitato il Consiglio superiore di agricoltura ad emettere il suo avviso sopra una proposta di legge pei *probi-viri* in agricoltura, compilata dal Cavalieri; ma dopo avere trascinata la discussione dal 3 luglio 1886 all'11 dicembre 1887 finì col respingerla votando il seguente ordine del giorno: « Il Consiglio, considerato che nel disegno di legge si contengono disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario in discussione presso il Parlamento, riaffermando il voto sulla opportunità di provvedere nel modo più facile, sollecito e meno dispendioso alle conciliazioni ed ai giudizi delle controversie aventi riguardi all'agricoltura, fa voti che il Governo tenendo conto delle discussioni fatte nel Consiglio, se ne valga per attuarla in modo che favorisca efficacemente i legittimi interessi dell'agricoltura e degli agricoltori. »

Anche l'Associazione italiana dei conduttori dei fondi sin dal 1884, relatore l'onorevole Cagnola, aveva reclamata questa istituzione ed approvato uno schema di legge.

Dormì sonni tranquilli la questione sino al 1890 quando venne risolledata in Parlamento dall'onorevole Maffi; e la Commissione parlamentare alla quale fu affidato l'esame del progetto, fece voti « che venisse con sollecitudine ed amore studiata la istituzione dei *probi-viri* all'agricoltura. » E nel 4 luglio 1891 infine, discutendosi in Parlamento la mozione Odescalchi sulla opportunità di leggi sociali, l'onorevole Sonnino disse: « raccomando alla Camera ed al Governo l'istituzione dei *probi-viri* all'agricoltura. Là il bisogno è ancora più vivo che nella industria, poichè i contadini più difficilmente si possono associare in modo da avere voce collettiva nelle loro contese con i proprietari. E non solo a Conselice ma anche l'anno scorso nel Milanese un qualche istituto con ufficio di conciliazione avrebbe evitato molti guai. »

Ebbene, come mai e perchè questa questione dichiarata immatura nel 1887, può ritenersi immatura anche oggi? Come e perchè tanti eccitamenti sono riusciti vani e tante solenni promesse non sono state mantenute?

Anche ora, in mancanza di meglio, si promette; ma chi può più veramente credere a così fatte promesse?

La questione è matura, e più che la questione sono maturi i tempi; e dopo tanti studi e ricerche, discussioni e vaneggiamenti è dispiacevole constatare che non si sia avuto mano felice a condurre in porto una riforma completa.

Ed è dispiacevole anche perchè vorremmo che cessasse una buona volta il mal costume di legiferare a spizzico ed a minuto. Non bisogna fare leggi a metà, e che nel momento in cui si fanno già si prevede dovranno essere riprese tra breve e completate. Non bisogna affrontare molto parzialmente la risoluzione di certi problemi. Quando la questione è posta, è bene risolverla tutta con una legge organicamente completa.

Le questioni del lavoro della terra sono più gravi di quel che si crede, sebbene facciano poco chiasso; sono più numerose di quel che si pensa; e le ingiustizie che si compiono nel lavoro dei campi sono più stridenti di quelle che si veggono nelle officine.

Parlano gli affari del Polesine; le questioni per le locazioni in Puglia. Esistono contratti immorali, affamanti, che a descriverli sembrerebbero impossibili; e non hanno un giudice, un arbitro. Il lavoratore della terra nella solitudine sua, nella solitudine dei campi, nella ignoranza, e di contro alle prepotenze del proprietario, con le difficoltà delle procedure giudiziali ed il costo delle istesse, è un paria, meritevole in tutto di grande commiserazione e di pronto aiuto.

Una voce a sinistra. Il gratuito patrocinio è una menzogna!

Cavalletto. Non ha ragione.

Pugliese. Il Codice civile contiene sui contratti agricoli disposizioni incomplete o di difficile applicazione pratica; il Codice rurale è ancora nel lontano avvenire; intanto il lavoratore della terra che non si rassegna a morire nel solco che il suo braccio apre, emigra; l'esodo dalle campagne alle città aumenta di giorno in giorno, e così cresce come marea la emigrazione permanente verso le terre lontane lontane.

La Commissione che studiò questo disegno di legge, ebbe il pio desiderio di cercare il meglio; ma essa che poteva cercarlo ed attuarlo si arrestò al bene, e si limitò a scrivere così:

« Lo stesso desiderio vivo e sincero di non rinunciare al bene per amore del meglio, e di vedere al più presto funzionare la nuova e provvida istituzione, onde coglierne senza altro indugio i frutti, almeno là dove di quella istituzione è più fortemente sentito il bisogno e più urgentemente richiamata l'attuazione, trattenne la vostra Commissione dallo insistere nel volerla tosto applicata anche alla industria agricola. Essa però non può chiudere i suoi lavori e presentarvi il risultato dei propri studi, senza esprimere il voto che formarla in un apposito ordine del giorno, perchè vengano continuate con sollecitudine ed amore le indagini intorno alla opportunità di istituire collegi di *probi-viri* per l'agricoltura. »

Ed il pensiero del ministro che arrestò la Commissione parlamentare nell'attuazione del suo desiderio, fu questo, come si legge nella sua relazione: « A prescindere che questa parte non può venire dagli esempi delle legislazioni straniere quella esperienza che si ha in favore dei probi viri delle industrie, la questione è molto delicata e difficile, sia per le condizioni speciali delle nostre classi agricole, sia per la complessità delle forme che è propria dei contratti agrarii, sia per le naturali condizioni del regime agrario non favorevoli a quella concentrazione ed a quello spirito di associazione che è proprio delle industrie manifatturiere. »

Quando dunque cominceremo a pensare ed a fare da noi? Quando lasceremo il mal costume di muoverci sempre sulle orme altrui, come se fossimo un popolo senza originalità, senza genio tutto suo?

Continueremo dunque, dopo aver dettato leggi al mondo, a non saperne più scrivere una sola senza lo esempio straniero e senza la straniera esperienza?

« Ma la questione è delicata e difficile; » ed è ben per questo che si studia e si discute fin dal 1880; ed è per questo che s'invoca una legge. « Ma nella gente di campagna manca lo spirito di associazione; » ed è proprio per questo, cioè per essere più isolato, più debole e più facilmente opprimibile, che l'operaio della terra ha bisogno di maggiore tutela. L'associazione, l'agglomerazione è già una forza, una valida tutela; se al lavoratore della terra questa manca, non vi ha ragione di rifiutargli anche quella che la nuova legge darà all'operaio delle officine. È la prima volta che

creiamo un istituto di vera giustizia sociale ed a buon mercato, qui in cui la giustizia è un lusso da signori, ed escludiamo dal beneficio gran parte del popolo italiano.

Avrei desiderato ragione migliore come italiano e come pensatore.

Avrei desiderato il codice del lavoro ed il codice rurale; e degli ordinamenti di questi codici doveva fare parte lo istituto dei *probi-viri*.

Avrei almeno desiderato che questo istituto fosse stato pensato, voluto e disegnato in tutta la sua interezza organica, ed in corrispondenza delle nuove esigenze sociali, e dei voti e delle speranze manifestate da tempo antico da uomini pratici e da uomini politici, ed anche degli impegni solenni assunti più volte dal Governo.

Ma se questi desiderî è destino che non possano incarnarsi nel fatto, dovremmo perciò disperarci e rifiutare il bene per non potere avere il meglio?

No certamente: se nulla potrà farsi ed ottenersi, la legge è bene che sia votata con o senza ordini del giorno, voti e speranze che lasciano sempre il tempo che trovano, e di cui spesso Governi ed eventi si ridono.

L'operaio Adolfo Boyer scrisse un libro sulle condizioni dei lavoratori e sull'arbitrato, e non potendo pagare le spese di stampa si uccise, scrivendo a Mazzini, questo dio indigete della patria: *muoio contento di avere fatto un libro utile alla classe operaia*; il Parlamento italiano senza ammazzarsi potrà dirsi contento, anche se giungerà a votare questa legge, e con coscienza potrà ritenere di avere cominciato a compiere il suo dovere verso la grande questione sociale che agita il presente, e da cui forse si dirà lo avvenire. (*Bravo! Bene! — Congratulazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Quintieri.

Quintieri. Alla proposta di legge dell'onorevole Maffi svolta e presa in considerazione il 25 aprile del 1891, seguì a breve distanza il progetto d'iniziativa ministeriale, compilato dall'onorevole Chimirri, per la istituzione dei collegi dei *probi-viri*.

Il Governo comprese l'importanza, che si racchiude nella soluzione del problema, che ripetutamente si affaccia al pensiero ed allo studio del legislatore nei frequenti conflitti, a cui la disparità degli interessi e la duplicità delle tendenze dà luogo tra padroni e

lavoranti, e in parte ritenendo, in parte ritoccano il disegno, che l'onorevole Maffi aveva proposto, rivendicò l'iniziativa della legge, ed ebbe l'onore di recare, primo fra i Gabinetti del Regno d'Italia, alla discussione della Camera, e, come spero, recherà a felice attuazione, la legge sul magistrato del lavoro, quale pegno di concordia tra i diversi principii della vita industriale.

La premura, con cui il progetto dell'onorevole Chimirri fu esaminato dagli Uffici, e il favore, che trovò questa proposta in uomini di opposto colore politico, è prova del buon volere che anima tutti nella considerazione di quelli interessi, che si elevano al di sopra delle sfere più o meno circoscritte di determinate classi di persone e d'industrie, e che, essendo in rapporto con le condizioni generali della produzione, abbracciano nel loro sviluppo tutto l'avvenire economico, che ci è riserbato.

All'onorevole Maffi va data la lode di aver risollevato la questione, che ora si discute, ripresentando il disegno di legge per la istituzione dei *probi-viri*, e di avere dimostrato vero interessamento per la sua attuazione, non solo seguendo questo concetto attraverso le fasi, che ha percorso la nostra politica degli ultimi anni, e propugnandolo; ma per le disposizioni concilianti, da cui fu animato nel rinunciare alla forma primitiva del suo progetto, aderendo in gran parte all'elaborazione, che ne fu fatta in seno della Commissione. Egli, ed è naturale che così fosse, più che a certe modalità di secondaria importanza, teneva alla sostanza del disegno di legge, e per vederlo tradotto in atto più sicuramente e più prontamente non esitò ad appianarne lo studio, e a facilitare l'accordo, temperando quelle parti, che potevano suscitare controversia nella discussione.

Il disegno di legge per la istituzione dei *probi-viri*, abbandonato dal Berti, che ne fu tra noi iniziatore, ed assorbito posteriormente tutte le volte che accennò a riapparire, dalle esigenze del lavoro parlamentare, il quale fu distratto da questioni, che se non erano più gravi, rivestivano carattere di maggiore urgenza, arriva alla Camera in duplice schema, e forte degli studii, che vi consacrarono l'onorevole Maffi prima e l'onorevole Chimirri poi.

Il relatore della Commissione attuale, onorevole Gallavresi, trattando con molto acume dell'argomento, premesse alcune osservazioni

nel progetto Chimirri, esprime, a nome della Commissione, « il desiderio di non rendere più difficile e meno pronto il conseguimento del bene per amore del meglio, e di agevolare lo sperimento, che anche fra noi si sta per fare della provvida istituzione. »

Prevalse nella Commissione l'intendimento di non intralciare la discussione in una disamina lunga di particolari, che spesso costituiscono varianti impercettibili all'orditura della legge, e di rimandare all'avvenire quelle correzioni di dettaglio, che l'esperienza potrà suggerire in armonia colle applicazioni fatte, coi risultati ottenuti e colle condizioni industriali, nelle quali l'istituzione deve vivere. E con questa disposizione di mente, e guardando più al fine che alla perfezione delle parti, che del resto al punto in cui è ora la legislazione riguardante i collegi dei *probi-viri*, non si prestano a congegni molto disparati, che ho letto e paragonato il progetto dell'onorevole Chimirri e quello dell'onorevole Maffi, cioè quello che l'onorevole Maffi non riconosce ora integralmente per suo, per avere rinunciato alla sua forma primitiva, ripresentandolo, quale uscì dall'esame della Commissione nella legislatura passata. Fautore in massima della legge, non avrei difficoltà ad accettare il progetto dell'onorevole Maffi, sorpassando in qualche punto di secondaria importanza, e modificando qualche disposizione, come quella della competenza, che giudico eccessiva.

I due disegni di legge, guardati nel loro insieme, presentano una notevole somiglianza nella struttura, nelle parti e nei caratteri, che determinano l'ufficio, per cui la nuova magistratura è istituita. Varia il sistema di elezione, che l'onorevole Maffi vorrebbe incrociare facendo intervenire gli operai nella nomina delle cariche, che sono assegnate al ceto degl'industriali, e attribuendo a questi analogo funzione. È diversa la competenza, che nel progetto dell'onorevole Maffi è spinta fino a lire 500 e che l'onorevole Chimirri limita a sole lire 100. Ma il fondo dei due progetti è comune, ed i riscontri che vi si ravvisano si spiegano facilmente da chi ne indagherà la origine, e rifletta che sono stati compilati sullo stesso materiale.

Lo studio delle legislazioni contemporanee, che è stato il punto, da cui entrambi hanno preso le mosse nel tracciare le linee fondamentali di questa istituzione, dovea per necessità menare a questo risultato. Dal confronto

di ciò, che esiste nei paesi, dove le leggi, che regolano la magistratura del lavoro hanno avuto la sanzione dell'esperienza, e si sono venute adattando all'evoluzione dei bisogni industriali, ed alla maggiore organizzazione delle classi lavoratrici, si deducono facilmente le norme, a cui l'istituzione deve sottostare, affinchè adempia con vantaggio alle sue funzioni.

Eliminate quelle peculiarità, che hanno fondamento in una organizzazione operaia diversa dalla nostra, in società, che hanno raggiunto un grado superiore di attività industriale, e riguardate le inclinazioni e le forme, che la vita dell'officina manifesta nel nostro paese, non si potevano concepire due disegni di legge, che non fossero intimamente legati per omogeneità di criterii e di disposizioni. Tale è l'apparenza delle cose, che chi si facesse a considerare l'uno e l'altro progetto dal punto di vista, che prende il legislatore nel vagliare quel complesso di dati giuridici, che le leggi devono contenere per potere essere bene accette e agire come forza attiva sulla vita del popolo, non potrebbe, a mio credere, non preferire il disegno di legge dell'onorevole Chimirri, ma potrebbe benissimo, qualora fosse convinto dell'opportunità della legge, appigliarsi a quello dell'onorevole Maffi, e dargli senza scrupoli la sua approvazione.

Ma ciò è soltanto quel che pare, perchè la differenza tra l'uno e l'altro progetto si dilunga molto dalla forma, che rivestono, e quel che apre un abisso tra la magistratura, che vorrebbe creare in Italia l'onorevole Maffi e quella dell'onorevole Chimirri, non è tanto chiaramente espresso, quanto sottinteso. Il pensiero dell'onorevole Maffi ha bisogno di essere completato coll'analisi della relazione, che fa precedere al disegno di legge: qui sono esposte le considerazioni, che l'hanno indotto a tornare infaticabilmente sull'argomento ed accennate le necessità che consigliano l'istituzione dei *probi-viri* in Italia: qui la sua proposta appare come parte di un piano più largo di riforme, che, prevalendo le idee dell'onorevole Maffi, apporterebbero un mutamento radicale della nostra legislazione non solo nelle forme, ma pure e maggiormente nel concetto generale a cui s'informa.

L'onorevole Maffi a principio della sua relazione osserva che « allorchè legislatori,

magistrati ed educatori hanno consacrato nei loro codici, nelle loro leggi, nei loro verdetti, od affermano dalla cattedra o dalle pagine dei loro volumi, quella eguaglianza giuridica, che forma la base del pubblico diritto, tramandatoci dal passato, credono di aver reso il dovuto omaggio alla legge suprema della eguaglianza sociale.

« Ma siffatta armonia giuridica non è che una sconcordanza, anzi una tirannia economica. »

Su questo tenore egli continua rilevando la disparità di trattamento, che la legge sancisce a danno dell'operaio, il quale, per effetto della sua condizione, anche quando sia sostenuto dalla solidanza di migliaia di uomini, non è in grado di lottare a parità di armi con l'arbitrio di un'altra classe di persone, che può soffocare le ragioni dei lavoratori nelle dure necessità della vita.

« Ad attenuare gli effetti di siffatta disparità » egli ricorda « di avere presentato durante la discussione del Codice penale alcune proposte, che nel coordinamento definitivo del Codice non trovarono fortuna, » e conchiude che tali riflessioni egli ha premesso, non tanto per vincere gli scrupoli di coloro, che nella istituzione di un giudice speciale per le questioni del lavoro, credono di veder lesa la unità di giurisdizione, quanto per dimostrare, che agli abusi derivanti da questa uguaglianza di diritto, che la legge sancisce, l'istituto dei *probi-viri* possa essere un correttivo.

Quest'argomentazione, a dir vero, mi è parsa singolare, nè son riuscito a comprendere esattamente l'opportunità della digressione, che l'onorevole Maffi fa sommariamente nel campo del diritto, per ricercare quei principii di giustizia, che valgano a quietare gli scrupoli di coloro, che nella istituzione di un giudice speciale per le questioni del lavoro credono di veder lesa l'unità di giurisdizione. Dichiaro che questi scrupoli in me non sarebbero sorti, se l'onorevole Maffi col suo ragionamento non si fosse preso la cura di sedarli.

Ma se egli, dopo averli suscitati, crede di poterli vincere col farmi notare che sarebbe un assetto di più razionale uguaglianza quello, che variando il diritto in base alla condizione economica, consentisse agli operai, a modo di protezione, una capacità giuridica maggiore di quella che si riconosce ai padroni, se l'ono-

revoles Maffi crede di raccomandare la moralità di questa legge perchè vi scorge l'avvicinamento ad una giustizia socialmente migliore, sulla premessa che la specializzazione della magistratura possa venir considerata come riparazione dovuta alla disuguaglianza economica, io non sarei disposto a votare il progetto dell'onorevole Maffi. E se qualche dubbio restasse nell'animo mio, che istituiti i collegi dei *probi-viri*, l'indirizzo di questa magistratura, agendo sulle norme e sulle consuetudini della nostra giustizia, anche indipendentemente dalle disposizioni, che il disegno di legge contiene, e dallo scopo per cui fu fatto, tendesse a produrre una disparità di diritto fra le classi sociali, mi schiererei tra gli avversari del disegno Chimirri.

Ma io suppongo che l'onorevole Maffi abbia, non volendo, ecceduto nel suo ragionamento, e preoccupato da altri sentimenti, che ispirano la sua opera di deputato, abbia anticipato un'ipotesi, da cui forse l'avvenire potrà attingere più radicali riforme, ed affermato un principio, ch'io non reputo giusto, e che, in ogni caso, non troverebbe alcuna motivazione nella legge presentata e nella discussione, a cui essa dà luogo.

Io ho sincera stima per l'onorevole Maffi, e se mi dilungo alquanto sul suo progetto di legge e sulle riflessioni, che vi ha premesso, è che attribuisco alle sue opinioni il valore, che meritano, come deduzioni di certe teorie, poco monta che siano o non siano da me professate; ed è in principal modo, che ordinariamente riscontro nelle sue proposte quel senso di opportunità e di concretezza, che è dote essenziale degli uomini politici, e che rende possibili anche i più arditi tentativi di innovazione.

A me non pare verosimile che con questo o con altri mezzi, si possa mai tornare alle condannate distinzioni del regime medioevale, che possano tornare a vita quelle Corporazioni, che formavano nello Stato tanti enti a parte, e desumendo forza giuridica dalla propria costituzione, si chiudevano in una specie di autonomia, e regolavano quella parte del diritto, che avea attinenza all'esercizio dell'arte, con criteri esclusivi e subordinati unicamente alla ragione dell'essere loro.

Io sono fermamente convinto, malgrado le allusioni dell'onorevole Maffi, che la giurisdizione sottratta al magistrato ordinario non accenni ad una trasformazione di questa na-

tura, e che in seno dei collegi dei *probi-viri* non potranno aver vigore dei dettami di equità, che non siano del tutto conformi a quelli, da cui emana la legge. Il magistrato speciale nel caso presente, non presuppone un diritto speciale, ma l'interpretazione più esatta del diritto comune, affidato a giudice di maggiore competenza. (*Benissimo!*)

In fondo io non vedo nell'istituzione dei collegi dei *probi-viri* che un'applicazione provvida della legge, la quale, secondo l'indole dei contendenti e la natura dei casi, dev'essere interpretata con quei temperamenti e con quei criterii speciali, che fornisce l'esperienza e la conoscenza della materia giudicabile. Che a risolvere le controversie, che possono insorgere nei rapporti tra il capitale e la mano d'opera, sia utile una apposita magistratura, appare manifesto per le consuetudini, che regolano le industrie, per la valutazione esatta degl'interessi che a quelle si connettono e per il tecnicismo, a cui il lavoro è sottoposto, che non potrebbe esser chiaro nella mente di un giudice per quanto illuminato e colto. Questa parola abbraccia nella sua significazione le forme più svariate di attività, e compendia tutte le fonti della produzione; indica sempre un ordinamento di forze diverse, che col sussidio di meccanismi e di applicazioni concorrono alla formazione del valore, svolgendosi ciascuna nella propria orbita, e collegate tutte nel concetto generale del lavoro: chi non ha ricevuto un'educazione industriale, ed ha vissuto lontano dall'officina non potrebbe intendere il complicatissimo congegno, nè apprezzarne i bisogni, nè secondarne le trasformazioni.

Il principio di competenza fu lungamente discusso in Francia, quando si trattò d'istituire i collegi dei *probi-viri* nella città di Parigi, ove erano largamente rappresentate ogni sorta di manifatture, e fu limitato ad un aggruppamento d'industrie affini, che desse affidamento per ciò che riguarda il tecnicismo e le abitudini del lavoro, e fosse freno alla troppo minuta suddivisione, a cui in forza di questo concetto si sarebbe arrivati.

A misura che questi aggruppamenti sono omogenei, cresce insieme all'autorità del magistrato la fiducia, che ispira, alimentata da comunanza di condizioni e da costanti rapporti d'interesse. Ma questo principio, che è il fondamento dell'attuale legge, non si appoggia ad alcuna distinzione di diritto e

molto meno denota allontanamento dai principii generali che lo informano.

La costituzione attuale dell'ordinamento industriale, fondato sulla libera attività dell'individuo, non permette di scindere il vantaggio dell'industria da quello di coloro, che la esercitano, i quali migliorano la loro condizione in rapporto del beneficio dell'opera, che prestano. L'organizzazione dei corpi operai, quando fosse fatta con questo concetto di pratica utilità, che è la tutela degli interessi della industria, soprattutto coll'indole mite e laboriosa dei nostri operai, lungi dal riuscire pericolosa per l'assetto sociale, sarebbe principio di utili riforme, oltrechè consentirebbe quello sviluppo meraviglioso, che ammiriamo in alcune regioni di Europa e soprattutto in America, e che risulta dal coordinamento e dalla mobilità, che acquistano queste forze negli opificii e nelle officine.

Gli effetti di questa organizzazione si manifesterebbero nella maggiore attività delle associazioni e nella possibilità di risolvere nel proprio seno molti di quei problemi, che si agitano, malumore latente per tutte le membra del corpo sociale, e che, o non trovano nel circolo largo degli interessi disparati e complessi dei tempi moderni la loro formula giusta, o sono esposti alle incertezze di un periglioso cammino nell'attrito di altre forze economiche, che sovente assimilandoli li snaturano, spesso li sopraffanno, e li ricacciano nel dietro scena della politica, facendo posto a correnti di maggiore espansione.

Io credo che l'organizzazione di queste associazioni debba seguire in linea ascendente il progresso delle branche di lavoro, a cui sono destinate, formare una condizione della loro prosperità ed essere costituita in modo, che risulti imprescindibile l'avvenire dell'industrie da quello delle classi lavoratrici. L'associazioni operaie, costituite su questa base, e seguendo questo indirizzo, allargherebbero la cerchia dei loro interessi, e nell'affermazione dei loro bisogni rispecchierebbero la comunanza e la solidarietà, che il lavoro tende a produrre tra gli uomini.

Ma se qualcuno non ammettesse la verità di queste asserzioni, e ritenesse che gli interessi degli operai siano, per effetto della loro condizione economica, divergenti da quelle dei loro padroni, e che il profitto degli industriali sia, per l'essenza delle cose, inconciliabile coi diritti, che i sentimenti di umanità

e le teorie, su cui si basano le leggi, dovrebbero riconoscere ai lavoratori, questi, a mio credere, dovrebbe essere recisamente contrario alla istituzione dei collegi dei *probi-viri*. E infatti, quale conciliazione potrebbe più aver luogo in transazioni di piccolissimo interesse, ed avvenendo, qual bene potrebbe recare all'armonia dei rapporti tra capitale e mano d'opera, qualora vi fossero motivi di permanente dissidio, ben più profondi di quelli che la legge può eliminare e che domandano riforme di diversa natura?

Quello che può essere effetto di questa legge non è che l'esplicazione di un accordo già intervenuto tra le classi, che concorrono alla produzione, accordo che ha stabilito i patti fondamentali del loro rapporto economico e messo le fondamenta del consorzio industriale.

I collegi dei *probi-viri* non potrebbero avere nè esercitare altro ufficio che quello di regolare gli effetti di questo, diciamo così, compromesso fondamentale, e di soprintendere all'appianamento di quelle difficoltà, che non nascono da antinomie organiche del corpo industriale, ma dalle piccole divergenze, dai piccoli contrasti, che su fatti determinati possono nascere nell'azienda. Piccoli contrasti qualche volta, se si considera l'interesse, che è in giuoco in questioni spesso provocate da malintesi o diffidenza ed inasprite dal distacco di vita, di temperamento, di solidarietà di classe, che la giustizia dei *probi-viri* potrebbe facilmente toglier di mezzo; ma che pur troppo sono frequentemente principio di larghi movimenti, che assumono aspetto minaccioso, e che, lasciando le officine deserte, anche quando non son causa di maggior danno, colpiscono l'industria, e per conseguenza aggravano la condizione dei lavoratori, che degli utili di questa industria sono indirettamente compartecipi. (*Bene!*)

Affinchè una magistratura qualsiasi possa esistere ed amministrare giustizia è necessario che coloro, nell'interesse dei quali la giustizia si amministra, vi abbiano riconosciuto non solo in base ad un assetto sociale, ma per reciproche convenienze e su criterii morali, la guarentigia della propria personalità e non la trasgressione permanente del diritto che loro compete. L'autorità che si attribuisce ai *probi-viri* nelle questioni del lavoro, sarebbe assurda, se si presuppone che la vita industriale, per il disquilibrio dei

suoi elementi, sia esposta ad un urto necessario e continuo, o non abbia raggiunto quella stabilità di fondamento, che ne permetta ordinatamente lo sviluppo.

Per questo quei tali scrupoli non sarebbero sorti nell'animo, e non sarebbero sorti certamente in occasione di una legge, che contiene nella sua essenza la confutazione dei principii, che a quei tali scrupoli potrebbero dare argomento, a meno che le leggi non siano qualche volta espedienti e non si facciano con la pietosa premura, che giustifica nel medico la finzione di prescrivere rimedii per mali, che conosce incurabili. (*Ilarità*).

Assodato il concetto, a cui la legge s'ispira, e riconosciuto che i collegi dei *probi-viri* rispondono ad un bisogno della nostra società, sia per le ragioni dell'industria, sia per la più efficace tutela dei diritti reciproci delle classi, che la esercitano, non parmi necessario di scendere ad un esame molto particolareggiato della legge, delle attribuzioni, che si conferiscono a questo magistrato, della competenza, che gli si accorda, delle funzioni, cui deve adempiere secondo la natura dei casi, che si presentano alla sua giurisdizione. Vi sarebbe materia per una lunga discussione, e la disamina dei sistemi che furono adottati nel corso del secolo dalla legislazione dei *probi-viri*, delle riforme che vi furono introdotte, secondochè l'esperienza, ne segnalava l'opportunità, condurrebbe all'esposizione di tutte le vicende, che l'istituzione ha percorso, adattandosi sempre meglio ai bisogni per cui fu creata. Ora io giudico che questa discussione non sia di grande importanza, perchè l'esperimento, che si farà in Italia, sarà in seguito il miglior criterio per correggerne i difetti.

Mutato l'ambiente, in cui deve vivere, trapiantata in uno Stato, che non ha raggiunto quella floridezza industriale, che riscontrasi in altri paesi, i quali l'adottarono prima di noi, variando i rapporti fra gli elementi della produzione e le classi ch'essi rappresentano, è possibile che il progetto in discussione appaia nel fatto in qualche parte difettoso o manchevole. Allora sarà il caso di correggerlo con maggior copia di dati e con più esattezza di vedute.

Ma come commento del principio di diritto è preziosa l'elaborazione, che i collegi dei *probi-viri* hanno avuto in Francia, dove anche prima delle concessioni fatte all'indu-

stria lionese con decreto del 12 esisteva sotto altra forma una magistratura operaia, che esercitava benefica giustizia per certi dati mestieri, ed era depositaria dei diritti, delle norme e delle consuetudini, che ne regolavano l'esercizio. Travolta nell'affrettato rinnovamento del periodo rivoluzionario, sparì insieme alle corporazioni ed agli enti medioevali, che la rivoluzione proscrisse: ma i germi di vitalità e i principii utili, che conteneva, non tardarono a rifiorire, e pochi anni dopo la magistratura operaia riappare, e torna in onore nei principali centri manifatturieri della Francia. Ma, al pari delle altre istituzioni del passato, trovò mutata intorno a sè la vita del popolo, il sentimento politico, le condizioni dell'esistenza, e conformandosi alle idee diffuse dalla rivoluzione, assunse caratteri diversi, e di fronte al capitale industriale, che concorreva più largamente e con tendenze più accentuate, al beneficio della produzione, dai ristretti confini del lavoro manuale, estese la sua competenza a tutto il problema, che presenta l'industria.

Il decreto del 1810 accordava agl'industriali una rappresentanza più numerosa di quella, a cui gli operai avevano diritto, e tale disparità numerica, quantunque fosse di molto attenuata dalle buone pratiche, con cui si rendeva la giustizia, che era ordinariamente amministrata con parità di diritto e con parità di voti, per la costituzione effettiva dei corpi giudicanti, discreditò in certo modo i collegi dei *probi-viri*, tenendo vivo il sospetto, che fossero stati istituiti per riguardare più particolarmente gl'interessi degl'industriali.

Malgrado ciò, non si potrebbe coscienziosamente affermare che i collegi dei *probi-viri*, moltiplicandosi nelle città, dove fiorivano le industrie, non abbiano resi segnalati servigi nel lasso di tempo che va dalla loro istituzione fino al 1848.

Invasi anch'essi dallo spirito rivoluzionario, e perduta la coscienza del proprio ministero, si trovarono ben presto impotenti a proseguire nell'opera loro, e divennero strumento di passione politica in mano degli operai, che s'imposero non solo col numero, ma ne fecero base delle loro agitazioni. Senza che fossero legalmente abrogati, allora cessarono di funzionare nel decadimento dell'industria, al cui benessere doveasi rivolgere l'opera loro, e fu necessaria la loro riorganizzazione dopo che la vita del popolo fran-

cose riprese il suo andamento normale, e la pacificazione degli animi si affermò nella continuità delle tradizioni industriali, che le convulsioni del tempo avevano interrotto.

Tenuto conto della ragione dei tempi e dell'importanza acquistata dalle classi operaie, furono rettificata le norme, con le quali i collegi venivano costituiti, e fu accordato agli operai un numero di rappresentanti eguale a quello scelto dagli industriali, affinché la ragione dei contendenti fosse in eguale misura salvaguardata. Questa riforma, che riabilitò l'istituzione nel senso della giustizia, le assicurò vita feconda di utili risultati, e la protesse contro ogni possibile degenerazione del suo ufficio e contro l'abuso della giurisdizione che le era stata affidata. Il brevissimo cenno, che ho premesso sulle vicissitudini, che i collegi dei *probi viri* hanno avuto in Francia, presenta la documentazione storica di ciò, che ho teoricamente sostenuto, e dimostra che se si ricerca l'indole di questa magistratura nel suo passato, i fatti sono i primi a dimostrare la verità delle mie affermazioni.

Intimamente legata al regime industriale, ne segue costantemente la fortuna, soccombe nella rivoluzione, quando la lotta raggiunge lo stadio acuto, quando dalla letteratura e dalla scuola, si diffuse nel popolo quel movimento d'idee tendenziose, che lo avviarono per mezzo di tentativi positivi a tradurre in atto una grande riforma della società, scuotendone le basi; e insieme all'attività industriale, che si esplica in forme nuove, si rialza da un periodo di decadimento con azione conciliatrice sui diversi elementi che la compongono. Una legge, che avvicinando gli industriali ai lavoratori, li educa a mutua fiducia innanzi ad un magistrato, che è emanazione di loro stessi, e che sul terreno delle concessioni reciproche tende a completare l'armonia delle forze, che mettono in essere la produzione, è una legge ch'io reputo conservatrice, se questa parola concilia i bisogni dell'avvenire alla continuità dei fenomeni sociali esistenti.

Il disegno di legge, che l'onorevole Chimirri ha presentato, è per molti rispetti commendevole, ed io spero che sarà giudicato ed accolto con quelli intendimenti, che ne ispirarono al ministro le disposizioni, e come risultato di un esame veramente obbiettivo dei fatti. Perché a me pare ch'egli abbia il me-

rito di aver presentato la questione nella sua vera natura e di aver prestabilito tutte le condizioni, che devono concorrere a risolverla in modo, che i collegi dei *probi-viri* abbiano nella nostra società industriale azione durevole e benefica.

Accanto ai bisogni delle classi lavoratrici, che si affermano di giorno in giorno maggiormente, ed intorno ai quali si va più ampiamente disegnando il programma dell'opera legislativa, sono nel disegno Chimirri valutate le necessità, che emanano da tutti gli altri elementi, che devono liberamente e progressivamente svolgersi nello Stato, come fattori essenziali della sua vita economica. L'aver segnato i limiti delle rispettive facoltà, tutelandone l'esplicazione per il fine, che a ciascuno è proprio, ma in base ad un interesse, che è comune, costituisce il carattere sociale di questa legge: ed è questo il carattere, che devono, a mio credere, avere i provvedimenti, che tendono a regolare e a migliorare i rapporti tra le classi diverse dei cittadini, se s'intende di portar rimedio al malessere economico dei nostri tempi.

Un altro titolo di lode, che parmi dovuta al disegno dell'onorevole Chimirri è che esso ha larga e solida base nell'esperienza fatta: i sistemi con cui la giustizia dei *probi-viri* è oggi applicata, sono stati esaminati diligentemente, ed a norma dei risultati ottenuti hanno fornito utili istruzioni alla compilazione del progetto. Non è cosa nuova quella che si tenta: l'istituzione ha già dato di sé buone prove; nella durata di circa un secolo si è venuta ampliando e perfezionando, ed ha sempre meglio corrisposto alle speranze con le quali era sorta. Gran parte degli Stati europei l'hanno adottata e l'hanno sperimentata utile; sulla traccia che abbiamo innanzi, parmi che si possa procedere con passo sicuro, e con la fiducia nell'animo, che questa legge non resterà senza effetto.

Nelle disposizioni più essenziali, che sono quelle delle attribuzioni e della competenza, il progetto è proporzionato alla giusta misura, che meglio si confà all'indole di questa giustizia, che per essere conciliativa dev'essere essenzialmente temperante, rifuggire da quelle questioni, che più appassiano gli animi, e contenere la sua azione nel delicato ufficio d'impedire i gravi conflitti col curare le piccole cause. Sono dolente che il passaggio dell'onorevole Chimirri al Ministero di grazia

e giustizia lo abbia materialmente sciolto dalla promessa di presentare altri progetti d'indole sociale: son certo che vi avrebbe egualmente portato l'equilibrata considerazione, che la materia richiede: ma giacchè uno così fatto è venuto in discussione, voglio sperare che i collegi dei *probi-viri*, che s'istituiranno in Italia, siano pratica affermazione dei suoi sentimenti, e, ad immagine del progetto attuale, fattori di concordia e di consolidamento per le nostre industrie. (*Bravo! Benissimo! — Parecchi deputati si congratulano con l'oratore*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tittoni.

Tittoni. Questo progetto di legge non pare che nelle sue linee generali debba incontrare opposizione.

La Commissione che lo ha esaminato è composta di 17 deputati, che appartengono a tutte le frazioni della Camera, e viene unanime dinanzi a noi a proporne l'approvazione.

Il primo degli oratori che ha parlato, l'onorevole Pugliese, benchè iscritto contro, ha fatto una critica del progetto, ma nel senso che questo sia un passo troppo timido ed incerto nella via che egli vorrebbe fosse percorsa.

D'altra parte, l'onorevole Quintieri, giustificando il progetto, ci ha fatto un quadro dei futuri rapporti tra operai e capitalisti, tra padroni e contadini, che a me sembra alquanto ottimista.

Prendendo quindi una via di mezzo, io esporrò la mia piena ed intera adesione al progetto, senza riporre però nel medesimo speranze esagerate.

Io credo che, se il passo è timido, è ragionatamente timido, e ne dimostrerò le ragioni, rispondendo alle principali obiezioni dell'onorevole Pugliese.

L'onorevole Pugliese, anzitutto, ha rimproverato al progetto d'essere un'imitazione quasi servile di ciò, che nelle altre nazioni si è fatto, dimenticando le tradizioni nostrane.

È vero che questo progetto tien conto di quanto si è fatto presso le altre nazioni, e doveva essere così; poichè avviene precisamente che l'Italia, nell'evoluzione economica e nel concentramento della produzione, segue le altre nazioni, e quei fenomeni, che altrove si manifestano e sono già giunti ad uno stadio acuto, da noi non sono apparsi, o cominciano appena ad apparire.

Quando noi troviamo questioni, che altrove sono già risolte, è giusto e legittimo che noi facciamo tesoro dell'esperienza altrui. E veda, onorevole Pugliese, accade ora proprio questo: che noi salutiamo con compiacimento e conforto questa istituzione dell'arbitrato nelle controversie fra il capitale e il lavoro, nel momento in cui negli altri Stati, dopo essere stata in auge ed aver prodotto tanti frutti, può dirsi quasi che cominci a vacillare.

Che cosa è accaduto negli altri Stati? Le masse operaie sono andate acquistando un'organizzazione meravigliosa, che è passata anche oltre i confini delle diverse nazioni, e che ha dato all'organizzazione del lavoro il carattere internazionale; ed in seguito a ciò l'azione individuale, la previdenza, la cooperazione, la partecipazione ai profitti delle aziende, i tribunali arbitrali e tutti i mezzi, che sono stati escogitati e messi in opera, se non per evitare, almeno per attenuare le sofferenze delle classi lavoratrici, si sono trovati di fronte a questa poderosa organizzazione, che non sempre ha fatto ai medesimi buon viso e quanto agli arbitrati può affermarsi che talvolta ne ha paralizzato gli effetti.

Nei grandi centri industriali la direzione del movimento operaio è in mano dei sindacati; e, poichè l'operaio comprende che gran parte della sua forza sta nella solidarietà e nella disciplina, spesso questi sindacati col pretesto della disciplina esercitano sugli operai, nel mestiere che rappresentano, una tirannia soverchia, e spesso essi si appigliano alla resistenza ed alla lotta, invece di porgere ascolto ai consigli di conciliazione. Ed avvenne sovente che gli arbitri eletti dagli operai nei collegi dei *probi-viri* trovarono paralizzata già in precedenza la loro opera da un mandato imperativo, o dalla minaccia di essere sconfessati ed esser messi al bando della loro classe. (*Approvazioni*).

Sono questi problemi poderosi; io accenno alle difficoltà, non pretendo risolverle; ma faccio rilevare all'onorevole Pugliese che coloro, che sostengono l'inefficacia di questo provvedimento, non appartengono già alla parte liberale, la quale vuole invece attuare il suo programma costituito dai mezzi di pacificazione sociale già accennati, ma appartengono piuttosto alla democrazia socialista, la quale in questi mezzi dichiara francamente di non avere nessuna fiducia. Ed è logico, perchè lo scopo che essa si propone è diverso: noi vo-

gliamo attenuare le sofferenze; la democrazia socialista dice chiaramente che vuol porre la società sopra basi diverse, che vuol togliere l'ineguaglianza della ricchezza tra gli uomini.

Ed infatti ricordo che, quando in questa Camera, a proposito della Conferenza di Berlino per la protezione dei lavoratori, fu discussa, come tesi generale, la questione sociale, e dagli oratori che presero parte alla discussione furono esaminati i provvedimenti, attuati o in via di attuazione, sorse dalla estrema sinistra l'onorevole Panizza, e contestò risolutamente a questi provvedimenti l'appellativo di sociali. Egli disse: queste sono semplici leggi civili, che hanno uno scopo economico, comune a tutte le classi, e non riguardano esclusivamente gli operai. Le leggi, che la democrazia vuole, sono ben altre.

Ma ciò non deve distoglierci dall'applicare il nostro programma. Noi dobbiamo cercare di attuare lealmente le leggi che possono migliorare le condizioni delle classi lavoratrici, in attesa che venga davanti alla Camera, non con enunciazioni teoriche, ma con formali proposte di legge, svolto il programma socialista, che ci troverà sempre pronti a discuterlo serenamente e con piena buona fede.

L'onorevole Pugliese rimprovera a questo disegno di legge di limitare l'azione degli arbitri unicamente alla conciliazione dei piccoli interessi e delle piccole questioni; ed, invece, di non dare loro un'azione molto più larga, molto più profittevole, quale sarebbe quella di prevenire gli scioperi.

L'ideale dell'onorevole Pugliese è nobilissimo, e Dio voglia che si possa raggiungere; ma l'esperienza ha dimostrato questo: che, se questo istituto dell'arbitrato altrove ha riportato splendide vittorie nel campo delle piccole conciliazioni per l'applicazione dei contratti (perchè sappiamo che in Francia ha discusso 900,000 e nel Belgio 80,000 controversie in un ventennio, e di queste oltre il 70 per cento fu conciliato), disgraziatamente, invece, quando si è trattato non di contestazioni tra operaio ed operaio o tra singoli operai e padroni, ma di interessi generali della classe, allora la conciliazione è riuscita molto difficile, nella maggior parte dei casi. Anzi è accaduto questo, che arrise talvolta il successo ai conciliatori d'occasione e solo più raramente a quelli istituiti dalla legge.

Uno dei benemeriti di questa questione che è citato nella relazione ministeriale, il

Kettle che tanto ha fatto in Inghilterra per estendere i collegi dei *probi-viri*, come ebbe da prima questo pensiero? Si trovò in mezzo ad uno sciopero di operai a Wolverhampton. La lotta era ardentissima. Erano corse minacce e pareva che si dovesse ricorrere agli estremi! Ebbene, egli intervenne con la sua parola coscienziosa, coll'opera sua efficace e lo sciopero fu composto. Allora il Kettle pensò di estendere mediante una organizzazione generale quello, che era stato il fatto suo personale.

Eppure l'organismo da lui stesso creato in casi identici non ha funzionato con quella felicità di risultati, con cui funzionò l'opera sua individuale. Più che ad organismi esistenti, se grandi scioperi si sono potuti comporre, lo si è dovuto ad influenze personali. La conciliazione volontaria fu più fortunata di quella preordinata. Valga come esempio quello ben noto del cardinale Manning che riuscì a comporre il grande sciopero degli operai dei *docks* di Londra.

E l'onorevole Pugliese, che mette tanto in sospetto l'azione ed il concorso del Governo, e che lo vorrebbe assolutamente bandito da questo istituto dei *probi-viri*, dimentica che in un caso recentissimo avvenuto in Francia, nello sciopero dei minatori del dipartimento del passo di Calais, gli operai invocarono essi medesimi lo arbitro del Governo, e non consentirono a discutere coi rappresentanti delle compagnie se non che alla presenza dei delegati governativi. Ebbene, il Governo francese intervenendo opportunamente ed a tempo ha risparmiato un grande danno a quel dipartimento ed alla Francia intera. Io quindi non so perchè si debba mettere in sospetto l'azione del Governo, la quale non può che essere ispirata sempre alla concordia ed al bene di tutte le classi di cittadini. Perciò io incoraggio il Governo ad intervenire sempre, quando l'opera sua può rimuovere i maggiori attriti.

Ma, se mi trovo in dissenso con l'onorevole Pugliese nelle critiche da lui mosse all'organismo creato da questo disegno di legge, mi trovo invece d'accordo con lui nell'ultima parte del suo discorso, nel deplorare cioè che l'istituto arbitrale non si sia esteso anche alle controversie agricole. Veramente la Commissione unanime propone un ordine del giorno, che invita il Governo a provvedere sollecitamente in questo senso. Il Governo accetta l'invito; anzi mi pare di comprendere che,

se anche nelle questioni industriali ha mosso, come si è detto, un passo alquanto timido, è perchè intende di fare un'esperienza, e perchè tra breve tempo vuole ripresentarsi davanti a noi portandoci i risultati dell'esperienza fatta e proponendo quei nuovi provvedimenti, che avrà suggerito.

Io sono sicuro che ciò accadrà fra breve, e che in questa circostanza si proporrà anche l'organizzazione dei collegi arbitrali per l'agricoltura.

Però, malgrado ciò, parmi che a questa legittima esigenza si sarebbe potuto provvedere nel presente disegno di legge.

L'onorevole Pugliese ha ricordato opportunamente i precedenti della questione, e quanta importanza in Italia abbiano per numero le plebi agricole di fronte alle operaie.

Nella relazione ministeriale si dice che il Consiglio di agricoltura si pronunciò contro questa istituzione. A me questo non sembra esatto. L'ordine del giorno, che fu votato da quel Consiglio, come conclusione della discussione, su proposta del nostro collega Lucca e del senatore Griffini, dichiara che il Consiglio non crede che entri nelle sue attribuzioni ed invita il Governo a tener conto della discussione avvenuta in quel consesso ed a far leggi.

Sono stati ricordati i conflitti avvenuti in alcune regioni, ove la questione agricola ha grande importanza.

Ed io dirò all'onorevole ministro che anche in altre regioni d'Italia, nelle quali disordini finora non avvennero, o, se avvennero, furono in proporzioni limitate, talchè non richiamarono l'attenzione del pubblico, vi è però un germe latente, che importa distruggere.

Nella relazione dell'onorevole Cavaliere al Consiglio superiore di agricoltura, mentre si caldeggia la istituzione dei collegi dei *probi-viri*, si osserva anche quello, che ammetteva l'onorevole Pugliese, che, cioè, le plebi agricole si prestano meno a questo ordinamento delle industriali; perchè le industriali sono riunite nei grandi centri e costituite in associazione, mentre le plebi agricole sono sparse qua e là nei campi, e tra loro legame di associazione non esiste.

Ora, questo è vero in alcune regioni, ma non è vero per tutte. Abbiamo buona parte d'Italia dove i contadini non dimorano nelle campagne, vanno dai centri abitati a lavorare nelle campagne, ma poi tornano la sera ai centri

abitati; ed in questi centri abitati si trovano a contatto fra loro, nello stesso modo che si trovano fra loro a contatto gli operai delle città. Dunque questa differenza non esiste. Non è vero che non esistano associazioni; e non esistono soltanto associazioni volontarie, di mutuo soccorso ed altre; ma esistono Università, partecipanze, associazioni antiche, che rimontano al medio evo, che sono già state ricordate in questa Camera a proposito di altre leggi, e che dovrebbero essere rimodernate e messe in armonia coi tempi moderni; associazioni, che vivono di vita propria, che spesso hanno dei patrimoni importanti, che rappresentano un complesso di interessi niente affatto trascurabile. Ciò dimostra che anche per la istituzione dell'arbitrato agricolo noi abbiamo il substrato, l'elemento primo. E specialmente nella Provincia romana, ed in quelle che facevano parte dell'antico Stato pontificio, oggi che vengono ad essere applicate certe leggi, le quali ispirandosi ai principi troppo rigidi dell'economia politica, non hanno tenuto forse sufficiente conto dei fatti, ed hanno disprezzato certe forme antiquate, che, malgrado la loro vetusta, assicuravano il benessere delle popolazioni, oggi che l'applicazione di queste leggi minaccia disordini e rivolgimenti, come ce ne sono stati in talune località (e fra quelli che riguardano la mia Provincia, ricordo i disordini recentissimi, e che possano rinnovarsi da un momento all'altro, di Bomarzo, di Grotte Santo Stefano, di Gradoli, di Monterosi, di Mazzano ed altri), parmi che sarebbe molto opportuno avere questo istituto dell'arbitrato, che cercasse di prevenire i disordini, che cercasse di far prevalere le idee di conciliazione.

Anzi, a questo proposito, io ricorderò all'onorevole ministro che io ho già gittato altre volte in questa Camera il grido di allarme sopra alcuni pericoli, che minacciano insieme i proprietari e i lavoratori della terra nella Provincia romana. Si sta creando una situazione, un antagonismo, che, se non è eliminato in tempo mediante l'intervento di persone imparziali, che facciano giusta ragione alle pretese ed ai diritti degli uni e degli altri, potrà produrre gravi conseguenze. Io indicava all'onorevole ministro come la legge opportuna per recar rimedio a tale situazione sarebbe la legge, che la Camera gli ha fatto invito di presentare, sull'ordinamento della proprietà collettiva. L'onorevole ministro, rispondendomi, si scandalizzava alquanto della pa-

rola, e diceva che la forma di proprietà collettiva, se ha avuto la sua ragione d'essere, e se ha avuto anch'essa effetti buoni durante il medio evo per mezzo di tutte queste associazioni e corporazioni, non risponde più ai tempi moderni; diceva di ritenere che io non adoperassi quella parola *collettivismo* nel senso nel quale una delle scuole socialiste l'adopera; e mi indicava, come guida direttiva di quel che intendeva fare, l'esempio delle associazioni agricole d'Inghilterra, citando specialmente quel che si fa ad Assington nel Suffolk. La Società di Assington non è che una cooperativa agricola, però con proprietà collettiva, non del terreno, ma delle scorte e dei capitali, e di tutto ciò che è necessario per la produzione della terra.

Ora io non tengo ad una forma piuttosto che ad un'altra: tengo però a che questa questione sia prontamente risolta. Ed, anzi, dichiaro all'onorevole ministro che provo talmente il sentimento della mia responsabilità in questa questione, della quale mi sono occupato con amore perchè riguarda gli interessi legittimi di migliaia di cittadini, che quando il Governo non presentasse sollecitamente questo disegno di legge, io, per quanto la mia parola sia molto meno autorevole che quella di coloro, che sono al banco del Governo, e come deputati e come ministri, dovrei presentare, e presenterò, un disegno di legge d'iniziativa parlamentare. Quindi, richiamando l'attenzione del ministro su questo tema, e nella fiducia ch'egli vorrà dare dichiarazioni rassicuranti per l'applicazione dell'arbitrato anche all'agricoltura, ed alle controversie agricole, dichiaro che darò di buon grado, nonostante le obiezioni dei critici che mi hanno preceduto, il mio voto favorevole a questo disegno di legge. (*Benissimo! — Approvazioni*).

Presidente. Spetta di parlare all'onorevole Fagioli.

(*Non è presente*).

Perde il suo turno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrari Luigi.

Ferrari Luigi. Brevi osservazioni non un discorso sul presente disegno di legge, perchè non potrei che in gran parte ripetere le considerazioni svolte dall'onorevole collega Pugliese. Prima di esporre le mie considerazioni debbo manifestare alcune impressioni dell'animo che chiamerò melanconiche. Anzitutto osservo che noi portiamo in questi argo-

menti uno spirito così lento, una *routine* parlamentare così deplorabile che, mentre questo progetto risale nella sua origine nientemeno che al 1878, ossia alla Commissione d'inchiesta nominata dall'onorevole Crispi sugli scioperi, esso non arriva alla discussione parlamentare che al 21 gennaio del 1892. Questa lentezza del nostro sistema parlamentare fa sì che alcune riforme vengono qui con aspetto di novità quando già negli altri Stati non solo sono diventate vecchie, ma si possono assolutamente dire tramontate.

E questo è il caso della presente proposta di legge.

L'onorevole mio amico Tittoni diceva testè che, l'Italia seguendo l'evoluzione economica degli altri Stati, è naturale che tardi arrivino a noi le riforme che altrove sono già state adottate. E sia pure, onorevole collega, ma in questo caso osservo che bisognerebbe almeno tener conto nella discussione, degli effetti che in questo periodo si sono verificati negli altri paesi:

In questo argomento, per esempio, che oggi occupa la nostra attenzione, sarebbe naturale l'osservare che questa istituzione dei *probi-viri*, la quale, in fin dei conti, non è che un derivato delle antiche corporazioni, non ha sollevato un grande interesse, per quel che riguarda la materia degli arbitrati e delle conciliazioni, ma, si è sperato di trovarvi una valvola di sicurezza contro gli scioperi, che diventano ogni giorno più colossali; ma, in questa parte la disillusione è stata completa, perchè purtroppo, in questo grave e terribile dibattito fra il capitale e il lavoro, si vede che, oggi, l'arbitrato sarebbe paragonabile ad una fragile canna esposta agli urti di tutti i venti e di tutte le tempeste. La libertà del lavoro oggi non la si cerca più nei *probi-viri*, negli arbitrati e nei sindacati, ma la si cerca piuttosto nel consolidare le associazioni di resistenza.

E un altro pensiero malinconico io debbo pure esprimere riguardo al presente disegno di legge; purtroppo bisogna riconoscere ogni giorno di più, che il Governo, in Italia, è spesso più progressista della Camera, che pur rappresenta il Paese. Per quanto conservatori e moderati possano essere i Ministri, è inutile negare che, quando un pensiero ardito, un'ardita riforma, esce dai gabinetti dei ministri, viene dalle Giunte parlamentari immediatamente modificata, immediatamente attenuata. Per

esempio, l'onorevole Chimirri certamente ha fama di uomo conservatore: ebbene, il suo disegno di legge era più completo, più ardito di quello che non sia il progetto che la Commissione sottopone oggi alle nostre deliberazioni.

Galli. (*Rivolto alla Commissione*) Avete capito?

Ferrari Luigi. È strana davvero la vicenda di questo disegno di legge! perchè, ripeto, la Commissione, nominata nel 1878 dall'onorevole Crispi, accennò, nella sua relazione, ad alcuni sistemi di arbitrato e li volle anche classificare. Così, per esempio, essa disse: vi è una categoria di *probi-viri*, la quale può assumere assolutamente un carattere giurisdizionale, può essere un tribunale speciale con procedura sua propria, e che procede distinta, da qualunque tribunale ordinario.

Poi ci può essere una giuria che siede accanto ai tribunali ordinari, e finalmente ci può essere una terza categoria, che ha solamente un carattere conciliativo.

Ora a questa forma più blanda sembra che molto si accosti oramai il progetto della Commissione, lasciando in disparte il concetto fatto rivivere dal mio amico e collega onorevole Maffi, che giungeva fino alla competenza illimitata. Ma oggi siamo ridotti nientemeno che alla competenza di 100 lire, le quali diventano una specie d'ironia, diciamolo francamente, quando si pensa che sono 14 anni che si studia un simile progetto. E poi la Commissione viene a togliere quella parte che il mio amico Maffi aveva pure studiata e che era riprodotta nell'articolo 8 del suo progetto che dava facoltà ai *probi-viri* di reprimere in via disciplinare i mali trattamenti, gli atti di violenza o di infedeltà commessi nelle fabbriche, purchè fossero denunziati entro tre giorni da una delle parti, disposizione questa che poteva avere una grande importanza, perchè si sa che, al solito, la mano d'opera può anche essere lasciata al capriccio, alla violenza, all'arbitrio di un industriale qualunque. Ora questa parte la Commissione l'ha ritenuta pericolosa nelle presenti condizioni d'Italia, ed ha voluto su di essa portare la sua falce, le sue limitazioni.

In questo stato di cose, francamente, la logica consiglierebbe di respingere il disegno di legge. Ma io mi sono iscritto a favore, non tanto per le disposizioni proposte dalla Commissione, quanto per l'ordine del giorno pre-

sentato dalla Commissione stessa, il quale invita il Governo a compiere con sollecitudine gli studi, ed a presentare un disegno di legge per applicare l'istituzione dei *probi-viri* anche all'industria agricola.

Io mi sono iscritto a favore per appoggiare quest'ordine del giorno, con l'intima convinzione che non si debba trattare d'un ordine del giorno platonico, ma che il Governo voglia accettare sinceramente l'invito della Commissione, e farne argomento di studio per una prossima presentazione di un disegno di legge.

Io credo che in questa parte davvero i *probi-viri*, come tribunale arbitrale, avrebbero carattere di novità.

Io credo, onorevole Pugliese, che qui si tratta di dibattiti fra capitale e lavoro, i quali diventano ogni giorno più gravi nelle nostre campagne. E ne abbiamo avuto già dei saggi in questi ultimi anni; tanto nei tristi fatti di Conselice, nelle Romagne, quanto negli scioperi dei contadini lombardi; e sentiamo tutti che nelle campagne il malcontento si diffonde e si aggrava.

E aggiungo che nelle campagne la legge economica della domanda e dell'offerta è addirittura un'ironia. I contratti agrari non sono, molte volte, che uno sconfinato arbitrio del proprietario verso i suoi dipendenti.

E qui mi consenta l'onorevole Pugliese che io dissenta da lui. Egli dice che non domanda la riforma del Codice civile. Ebbene, onorevole collega, io credo che si debba precisamente giungere fino alla riforma del Codice civile. Anzi io credo che lo Stato organo del diritto debba e possa giungere sino ad eseguire il riparto della produzione. A questo punto noi dobbiamo giungere, se vogliamo attuare i principî di giustizia sociale.

Ed anche in questo campo, o signori, noi, che questo principio sosteniamo, sembriamo rivoluzionari, mentre in altri paesi, in altri Stati, queste misure sono già da tempo adottate.

Così, per esempio, mentre il pagamento obbligatorio della miglioria è un principio che ha fatto ormai tanta strada in Inghilterra, cogli atti del 1870, del 1875 e del 1883, presso di noi la libertà del contratto è ancora assoluta, come è stabilita dal Codice napoleonico.

Dunque è veramente il caso di dire che noi siamo alla coda delle legislazioni degli

Stati civili in tutte le materie nelle quali si tratta di conflitti fra capitale e lavoro.

Altro che rimproverare a noi di chiedere privilegi per le classi lavoratrici! V'è ancora molto cammino prima di chiedere che lo Stato ponga tutte le sue forze a profitto delle classi che lavorano; v'è ancora molto cammino da fare, v'è tutta una via da percorrere; si tratta prima di tutto di sopprimere gli arbitrii, di annullare la preponderanza che il capitalismo ha ottenuto a suo vantaggio.

Anche l'altro giorno, al mio amico, l'onorevole Fortis, il quale parlava delle funzioni dello Stato, si gridava: Non è il caso di ricorrere all'autoritarismo, all'accentramento. Non si tratta di accentrare; anzi io credo che vi sono molte funzioni di Stato le quali vanno diventando inutili ogni giorno di più, e che andrebbero sottratte all'azione del Governo; ma ve ne sono di quelle che esso non ha e che dovrebbe prendere; vi sono delle funzioni positive che lo Stato deve assumere e che oggi lascia in balia delle forze individuali, mentre costituiscono appunto la missione degli Stati moderni.

E in questo senso appunto credo, senza ingannarmi, che l'onorevole Fortis abbia detto l'altro giorno: Voi intendete di diminuire le funzioni di Stato; noi tendiamo ad allargarle.

Ma ad allargarle non nel senso di accrescere gli organi del Governo, ma nel senso che esso comprenda ogni giorno più la missione che è chiamato a compiere, comprenda ogni giorno più i bisogni del tempo nel quale viviamo.

Ed ora, onorevoli colleghi, non ho altro da aggiungere; voterò questo disegno di legge perchè difficilmente si può respingere una proposta che ha carattere sociale, ma lo voterò tanto più volentieri, se la Camera ammetterà di reintegrare il progetto legislativo del mio amico e collega Maffi (che disgraziatamente non può esser presente, perchè indisposto) se crederà di reintegrarlo adottando gli emendamenti presentati dal mio amico Facheris, i quali mirano appunto a questo scopo: di colmare alcune delle lacune che si riscontrano nel progetto della Commissione, e che non esistevano in quello dell'onorevole Maffi.

Con questa speranza, voto il presente disegno di legge, concludendo che nel grave dibattito fra capitale e lavoro, non vi sono che due sistemi: o non entrarci, e far conto

che non esista; o, entrando, risolvere le questioni che si presentano, con concetto radicale. Altrimenti, corriamo rischio, invece di appianare i conflitti, di inasprirli. *(Benissimo! Bravo! — Vive approvazioni a sinistra).*

Voci. A domani!

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Comunicasi il risultamento delle votazioni per scrutinio segreto sui disegni di legge.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni e invito gli onorevoli segretari ad enumerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti.)

Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra:

Presenti e votanti 221
Maggioranza 111
Voti favorevoli 183
Voti contrari 38

(La Camera approva.)

Tumulazione della salma di Ubaldo Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze:

Presenti e votanti 221
Maggioranza 111
Voti favorevoli 162
Voti contrari 59

(La Camera approva.)

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti:

Presenti e votanti 221
Maggioranza 111
Voti favorevoli 187
Voti contrari 33

(La Camera approva.)

Osservazioni sull'ordine del giorno.

Agnini. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Agnini. Essendo presente il ministro delle

finanze, vorrei che si stabilisse una seduta per lo svolgimento della mozione, che io ed altri colleghi abbiamo presentata, circa il dazio d'entrata sul grano.

Colombo, ministro delle finanze. Proporrei che si stabilisse la seduta di venerdì 29 corrente.

Agnini. Accetto per venerdì.

Presidente. Così rimane inteso.

Valle. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Valle. Al numero 8 dell'ordine del giorno figura il seguito della discussione di un disegno di legge per l'abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti.

Pregherò la Camera di stabilire il giorno in cui potrà riprendersi questa discussione.

Presidente. Onorevole Valle, l'onorevole Luciani, che è relatore di questo disegno di legge, è ammalato. Quando sarà presente, potremo riparlare della proposta da Lei fatta.

Annunciasi una domanda d'interpellanza.

Presidente. Comunico alla Camera una domanda di interpellanza degli onorevoli Tortarolo e Bertollo all'onorevole ministro dell'interno:

« I sottoscritti desiderano rivolgere al ministro dell'interno la seguente interpellanza:

1° Per quale motivo il Governo, trovandosi debitore degli ospedali di Genova, è condannato al pagamento da due sentenze della Corte di cassazione di Torino, l'ultima delle quali data ai 20 dicembre 1883, ha lasciato per tanto tempo insoddisfatto il suo debito.

2° Piaccia al Governo dichiarare se la somma necessaria ad isdebitarlo, cioè lire cinquecento novantottomila, cinquantasei e centesimi undici (L. 598,056.11) trovisi oggi a sua disposizione libera ed immediata.

3° In ogni caso, quale sia il modo con cui il Governo intende provvedere, e dentro quale termine di tempo eseguire il pagamento:»

Domani il Governo potrà dichiarare se e quando intenda rispondere a questa domanda d'interpellanza.

La seduta termina alle 6.10.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagaré, Olmé e San Marco di Campagna in provincia di Treviso. (239)

2. Seguito della discussione del disegno di legge: Sui *probi-viri*. (117 e 136)

Discussione dei disegni di legge:

3. Convenzione per il servizio cumulativo con le strade ferrate attraverso lo stretto di Messina. (157) (*Urgenza*)

4. Disposizioni per garantire il ricupero delle spese di giustizia penale. (116)

5. Seguito della discussione sul disegno di legge: Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima). (56)

6. Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche. (70)

7. Domande di autorizzazione a procedere per titolo di duello contro vari deputati. (243, 245 a 250, 252, 281)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1892. — Tip. della Camera dei Deputati.

139
111
781
66

osservazioni sull'ordine del giorno

Agnini, titolo di parlare
Presidente, Parli
Agnini, lascio il ministero delle

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1870

TOURNAMENT DE MATHÉMATIQUES

1870

1870

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO